Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 27 marzo 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 74-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1985, n. **91**.
Approvazione del regolamento concernente le spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici Pag. 2335

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 15 dicembre 1984.
Regolamentazione delle attività consentite nelle riserve naturali dello Stato istituite su demani comunali. Pag. 2339

Ministero delle finanze

DECRETO 15 marzo 1985.
Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Borgo a Mozzano . Pag. 2340

DECRETO 15 marzo 1985.
Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Castelnuovo Garfagnana Pag. 2340

DECRETO 15 marzo 1985.
Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ales Pag. 2341

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 11 marzo 1985.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia Edimil a r.l., in Roma . Pag. 2341

Ministero della sanità

DECRETO 22 dicembre 1984.
Determinazione del contributo per l'anno 1985 per l'assistenza di malattia da porre a carico dei cittadini non assicurati, soggetti all'obbligo della dichiarazione IRPEF. Pag. 2341

DECRETO 22 dicembre 1984.
Determinazione del contributo per l'anno 1985 per l'assistenza di malattia a carico dei cittadini stranieri ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 663 del 1979 convertito nella legge n. 33 del 1980 . . . . Pag. 2342

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 8 febbraio 1985.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita per contratti collettivi, delle relative condizioni speciali di polizza nonché di una clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata, presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Venezia . . . . Pag. 2345

DECRETO 21 marzo 1985.
Trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti: tasse di concessione governativa . . . . Pag. 2346

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 gennaio 1985, n. **92**.
Modificazioni allo statuto del Consorzio per la gestione dei laboratori di biologia marina, in Aurisina Sorgenti. Pag. 2346

DECRETO 11 gennaio 1985, n. **93**.
Trasferimento di un posto di tecnico laureato dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma alla medesima facoltà della seconda Università di Roma . . . . Pag. 2347

DECRETO 11 gennaio 1985, n. **94**.
Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università di Parma . . . . Pag. 2347

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore dello scambio di lettere tra l'Italia e San Marino concernente l'aumento del contingente annuo di tabacchi lavorati, firmato a San Marino il 23 luglio 1982 . . . . Pag. 2347

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 2347

Scioglimento di società cooperative . . . . . Pag. 2349

Ministro per il coordinamento della protezione civile: Realizzazione del programma costruttivo di edilizia residenziale nel comune di Santa Maria Capua Vetere. Variazione in aumento del numero degli alloggi. (Ordinanza numero 503/FPC/ZA) . . . . Pag. 2351

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti ottenuti dalla distillazione della frutta, patate e delle vinacce di produzione nazionale. Pag. 2351

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Diario delle prove scritte del concorso a centotrenta posti di aiutante ufficiale giudiziario . . . . Pag. 2353

Ministero dell'interno: Concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Pag. 2353

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo Pag. 2354

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, riservato ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, per il profilo professionale di assistente contabile, sesta qualifica funzionale . . . . . Pag. 2354

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti . . . . Pag. 2355

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Milano . . . . Pag. 2355

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Aumento, da due a otto, del numero dei posti e nuovo diario del concorso, per esami, a posti di segretario nella carriera di concetto del ruolo dell'Amministrazione centrale . . . . Pag. 2355

Regione Lombardia: Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Cremona. Pag. 2355

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 2355

REGIONI

Regione Veneto

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. **1.**
Fondo regionale di rotazione per anticipazione dei contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517: « Credito agevolato al commercio » . . . . Pag. 2356

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. **2.**
Interventi a favore dell'associazionismo e della cooperazione tra piccole e medie imprese commerciali Pag. 2357

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. **3.**
Interventi in materia di tutela dei consumatori. Pag. 2359

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. **4.**
Imposta regionale sulle concessioni statali. Modifica dell'ammontare per le concessioni di pioppicoltura Pag. 2360

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. **5.**
Contributo della regione del Veneto all'istituto Configliachi di Padova . . . . Pag. 2360

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. **6.**
Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi . . . . . . Pag. 2361

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. **7.**
Proroga del termine previsto dall'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1, recante: « Norme per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale e ad attività commerciali » Pag. 2362

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. **8.**
Riorganizzazione delle funzioni forestali . . . Pag. 2362

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. **9.**
Promozione di iniziative editoriali riguardanti la storia, la cultura e la civiltà di Venezia e del Veneto . Pag. 2363

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 74 DEL 27 MARZO 1985:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai dottorati di ricerca con sede amministrativa presso le Università di Bari, « L. Bocconi » di Milano, della Calabria, di Camerino, di Catania, di Napoli, di Padova, di Parma, di Reggio Calabria, « Sacro Cuore » di Milano, di Torino, di Trento, di Trieste, l'Istituto universitario navale di Napoli, l'Istituto universitario di architettura di Venezia e il Politecnico di Milano.

(1090-1191-1193-1224-1449)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1985, n. **91**.

Approvazione del regolamento concernente le spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 362, con il quale è stato approvato il regolamento sui servizi in economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 233;

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 39;

Attesa la necessità di emanare un nuovo regolamento sui servizi in economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per adeguare la normativa alle esigenze dei servizi dell'Azienda medesima ed alle disposizioni di legge intervenute nel frattempo;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 gennaio 1985;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

1. E' approvato l'annesso regolamento sui servizi in economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, composto di dodici articoli e vistato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il regolamento sui servizi in economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 362.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1985
Atti di Governo, registro n. 54, *foglio n.* 26

REGOLAMENTO DELLE SPESE DA FARSI IN ECONOMIA DA PARTE DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

Art. 1.

1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per loro natura, possono farsi in economia da parte degli organi centrali e periferici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sempreché non siano attribuiti dalla legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:

a) acquisto di materiali, locazione di immobili per brevi periodi possibilmente non superiori a sei mesi, noleggio di macchinari speciali e prestazioni d'opera, occorrenti per l'urgente manutenzione ordinaria e straordinaria della rete telefonica nazionale effettuata direttamente;

b) acquisti e prestazioni per l'esercizio e l'urgente manutenzione degli uffici telefonici interurbani, delle stazioni telefoniche, degli immobili anche in uso e dei relativi impianti tecnologici;

c) spese di condominio degli immobili e per il funzionamento degli impianti tecnologici; spese per la pulizia dei locali e per la vigilanza armata;

d) acquisti e prestazioni inerenti all'esercizio, manutenzione e riparazione degli autoveicoli, alla custodia e al ricovero degli stessi; acquisti di carburanti e lubrificanti;

e) oneri di sdoganamento, trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio, di locomozione del personale nell'ambito della sede di servizio, di pedaggi autostradali e di quelli derivanti dall'uso di mezzi di trasporto per l'accesso agli impianti telefonici;

f) acquisto, noleggio e manutenzione dei mobili, degli arredi, delle macchine di ufficio, di strumenti per elaborazioni tecniche, esperimenti e misure;

g) acquisto e confezione di indumenti per il personale che ne ha diritto in base alle vigenti disposizioni, esclusi gli indumenti per i quali esista specifico capitolato tecnico;

h) acquisti di cancelleria, stampati, libri, notiziari; acquisto e abbonamento a pubblicazioni, riviste, giornali e periodici; acquisto di materiale per disegno e fotografia; spese per rilegatura, stampa e riproduzione, fotocopia e copiatura da affidare a ditte commerciali unicamente nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedere con proprio personale;

i) acquisti su piazza di attrezzature e materiali necessari alle lavorazioni da eseguire nei laboratori e nelle officine dell'Azienda;

l) fornitura di energia elettrica, acqua e gas nonché spese di allacciamento; oneri fiscali;

m) spese postali, telegrafiche, telefoniche, di radiotelevisione, filodiffusione;

n) spese per l'organizzazione e partecipazione a mostre, esposizioni, convegni e conferenze;

o) spese per pubblicità e per inserzione su giornali, periodici e riviste;

p) lavori di manutenzione urgente delle strade di accesso alle stazioni radiotelefoniche;

q) lavori e forniture indispensabili ed urgenti, di cui la quantità ed il valore non possono essere esattamente determinati;

r) spese per opere indispensabili per la sicurezza del servizio che richiedono un intervento immediato.

2. Per le spese di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *n*), *p*) ed *r*), il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 150.000.000; per quelle di cui alle lettere *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*) e *o*), nei casi in cui non sia superiore a L. 50.000.000.

Art. 2.

Le spese per i servizi oggetto del presente regolamento sono autorizzate, in attuazione dei programmi ministeriali e salvo quanto disposto al successivo art. 3, dai dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sempreché non eccedano gli importi di cui al precedente art. 1, ultimo comma.

Art. 3.

Gli organi periferici dell'Azienda effettuano, nei limiti di cui al precedente art. 1 e dei fondi ad essi accreditati, servizi in economia per gli importi appresso indicati:

a) i capi degli ispettorati di zona entro il limite di lire 60.000.000: gli stessi possono effettuare, ove se ne manifesti la necessità, servizi per importi superiori al limite predetto, previa autorizzazione dell'organo centrale competente;

b) i capi dei reparti esercizio e manutenzione per la Sicilia e per la Sardegna, con sede rispettivamente a Palermo e a Cagliari, limitatamente alle spese di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*), entro il limite di L. 30.000.000;

c) i dirigenti degli uffici telefonici interurbani limitatamente alle spese di cui all'art. 1, lettere *b*), *e*) ed *f*) — con l'esclusione degli acquisti — *l*) ed *m*), entro il limite di L. 1.500.000;

d) i dirigenti delle stazioni telefoniche di manutenzione cavi, nelle sedi in cui l'Azienda provvede direttamente alla manutenzione della rete telefonica nazionale in cavo, limitatamente alle spese di cui all'art. 1, lettere *a*), *d*) ed *e*), entro il limite di L. 1.500.000.

Art. 4.

Al pagamento delle spese per i servizi in economia di cui all'art. 2 si provvede a mezzo di mandati diretti ovvero, se le esigenze dell'Azienda lo richiedano, mediante aperture di credito a favore del cassiere centrale dell'Azienda medesima.

Art. 5.

Gli accreditamenti a favore dei funzionari delegati periferici, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*), del precedente art. 3, sono tratti sulle sezioni di tesoreria dello Stato delle province nelle quali hanno sede i funzionari delegati medesimi.

Art. 6.

1. Gli acquisti debbono essere limitati ai materiali non esistenti nei depositi centrali dell'Azienda e di ciascun ispettorato e non compresi fra quelli il cui rifornimento sia fatto normalmente a cura dell'amministrazione centrale.

2. E' consentito servirsi di mezzi di trasporto privati solo nei casi in cui non sia possibile provvedere con mezzi pubblici o mezzi di dotazione dell'Azienda. Tale circostanza deve risultare da apposita dichiarazione motivata del competente organo centrale o periferico dell'Azienda medesima.

3. Per l'acquisto o il noleggio di macchine da calcolo e da scrivere, macchine da stampa e fotoriproduttori, di apparecchiature per elaborazione dati e dei relativi programmi, per i quali esistono listini in uso presso il Provveditorato generale dello Stato, il prezzo concordato non può essere superiore a quello da essi risultante.

Art. 7.

1. I servizi in economia previsti dal presente regolamento, che comportino una spesa superiore a L. 1.500.000, devono essere ordinati, previa richiesta di preventivi, ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilità e di idoneità tecnica, salvo che motivate ragioni di urgenza o la specialità della prestazione rendano necessario il ricorso ad una determinata persona o impresa.

2. La scelta, ove non ricada sulla persona o impresa che ha prodotto l'offerta di importo inferiore, deve essere adeguatamente motivata.

3. I servizi in economia che comportino una spesa superiore a L. 10.000.000 devono essere ordinati previo esperimento di gara interna ufficiosa fra ditte o imprese specializzate nel settore, salvo che motivate ragioni di urgenza o la specialità delle prestazioni o forniture rendano necessario il ricorso ad una determinata persona o impresa.

4. Le ditte o imprese interpellate devono essere regolarmente iscritte alla camera del commercio e, ove si tratti di lavori di importo superiore a L. 45.000.000, all'albo nazionale costruttori.

Art. 8.

1. Tutti i lavori e tutte le forniture sono soggetti a collaudo secondo la normativa vigente.

2. La giustificazione delle spese per acquisti in economia è data, oltre che dalla documentazione di cui al precedente art. 7, dalla fattura del fornitore e dalla dichiarazione che i prezzi sono conformi a quelli correnti sulla piazza nonché da un certificato del consegnatario attestante il ricevimento del materiale e la inserzione di esso nei relativi inventari e dalla certificazione di regolare fornitura.

3. Per il collaudo degli impianti, dei materiali e dei lavori si applicano le disposizioni contenute nell'art. 34 della legge 12 marzo 1968, n. 325, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

Art. 9.

1. E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dai precedenti articoli.

2. A tal fine si deve tener conto di tutte le spese per i lavori, servizi e forniture ancora in corso quando l'appaltatore o il fornitore siano la stessa persona o impresa e le spese riguardino la stessa esigenza.

Art. 10.

Al pagamento delle spese per i servizi in economia da effettuarsi mediante fondi accreditati si provvede tramite le casse ubicate presso gli uffici dei funzionari delegati di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 11.

Nei casi in cui, per la natura della spesa, non sia possibile acquisire preventivamente la fattura o documento equipollente, le casse di cui all'articolo precedente possono anticipare i fondi necessari mediante l'emissione di apposito ordinativo di uscita da considerare come titolo in corso di pagamento.

Art. 12.

1. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

2. I rendiconti debbono essere presentati mensilmente agli uffici centrali dell'Azienda i quali, dopo l'esame di competenza, li rimettono alla direzione centrale ragioneria. Questa, eseguiti i controlli di sua spettanza, appone il visto sui rendiconti e li invia con i relativi documenti alla Corte dei conti.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAVA

NOTE

Nota all'art. 1, *comma* 1:

— Il testo dell'art. 8 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, è il seguente:

« Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tale caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 7.200.000 ».

Nota all'art. 2:

— Il testo degli articoli 7, 8 e 9 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, è il seguente:

« Art. 7 (*Attribuzioni particolari dei dirigenti generali*). — Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari;

c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'Amministrazione;

e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché, ove occorra, provvedere alla approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;

f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona non superi i 60 milioni di lire;

h) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;

l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 60 milioni e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;

m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonché quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *o*) sono definitivi.

Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano l'esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità organiche ed Aziende compete, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti con qualifica superiore.

Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura disposta con l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura.

Sono, altresì, fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, sempreché, ove siano contemplati limiti di valore, trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti dai precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13.

Art. 8 (*Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori*). — Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché, ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona, non superi i 30 milioni di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) *e*), *f*), *i*), sono definitivi.

Art. 9. (*Attribuzioni particolari dei primi dirigenti*). — Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 75 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché, ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona, non superi i 15 milioni di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, di liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 15 milioni di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 50 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale.

I provvedimenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), sono definitivi.

I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'Amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lettera *m*) dell'art. 7 ».

N.B. — I limiti di somma indicati negli articoli soprariportati sono stati raddoppiati dalla legge 25 maggio 1978, n. 233. I limiti stessi sono stati ulteriormente raddoppiati per i dirigenti postelegrafonici dall'art. 14 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

Nota all'art. 8, *comma* 3:

— Il testo dell'art. 34 della legge 12 marzo 1968, n. 325, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, è il seguente:

« Art. 34 (*Collaudi*). — Al collaudo degli impianti, esclusi quelli connessi con le opere civili, e dei materiali forniti alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvedono l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, quando il valore degli impianti e dei materiali ecceda l'importo di lire trecento milioni, ovvero, quando il valore non ecceda detto importo, i circoli delle costruzioni telegrafiche competenti per territorio per gli impianti ed i materiali forniti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli ispettorati di zona competenti per territorio per gli impianti ed i materiali forniti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Al collaudo dei veicoli, dei materiali automobilistici e degli attrezzi di autorimessa e di officina, forniti alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, provvedono, quando il valore relativo eccede l'importo di lire trecento milioni, le competenti direzioni centrali delle aziende medesime ovvero, quando il valore non ecceda detto importo, gli uffici automezzi delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio per i veicoli, i materiali e gli attrezzi forniti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli ispettorati di zona competenti per territorio per i veicoli, i materiali e gli attrezzi forniti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Al collaudo delle opere civili delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli impianti tecnologici connessi con le opere stesse, provvedono — con l'osservanza delle norme proprie delle opere eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici — la direzione centrale competente per i lavori e per gli impianti tecnologici quando il relativo valore ecceda l'importo di lire trecento milioni e gli uffici lavori e patrimonio delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio, quando il valore non ecceda detto importo.

Al collaudo dei lavori di manutenzione riguardanti le opere civili ed i connessi impianti tecnologici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvedono — con l'osservanza delle norme proprie delle opere eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici — le competenti direzioni centrali delle aziende medesime quando il relativo valore ecceda l'importo di lire trecento milioni, ovvero, se il valore non eccede detto importo, gli uffici lavori e patrimonio delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio per i lavori riguardanti l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli ispettorati di zona competenti per territorio per i lavori riguardanti l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

In deroga ai precedenti commi, allorché si tratti di impianti, di materiali e di opere di particolare complessità tecnica e funzionale, il collaudo, indipendentemente dal valore degli impianti, dei materiali e delle opere civili, è eseguito dagli organi centrali delle aziende postelegrafoniche secondo le competenze indicate nei precedenti commi.

Per l'effettuazione delle operazioni di collaudo di cui ai precedenti commi possono essere utilizzati impiegati in servizio presso organi dell'una o dell'altra o di entrambe le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previa intesa con il dirigente dell'ufficio dal quale gli impiegati dipendono.

Per gli impianti, i materiali e i lavori di manutenzione di importo non superiore a lire 150 milioni, l'atto formale di collaudo può essere sostituito da una attestazione di regolare esecuzione.

Per le forniture di apparecchiature speciali, coperte da brevetti o da privativa industriale, o di macchine rientranti nella ordinaria produzione dell'impresa fornite con specifiche garanzie, l'atto di collaudo può essere sostituito da una dichiarazione comprovante la rispondenza della fornitura effettuata a quanto previsto nella ordinanza nonché l'effettivo funzionamento.

Per gli impianti, i materiali e i lavori, compresi quelli afferenti le opere civili, di importo non superiore a dieci milioni e che non presentino particolare complessità tecnica e funzionale, non è richiesto il collaudo; le modalità di accertamento della rispondenza degli impianti, dei materiali e dei lavori all'ordinativo sono stabilite nel regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Per le prestazioni di servizi il collaudo è sostituito dall'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Con regolamento, approvato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione e il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono stabilite le norme di esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti commi ».

Nota all'art. 12, *comma* 1:

— Il testo degli articoli 60 e 61 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, è il seguente:

« Art. 60. — Ogni trimestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro, e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8, dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. E' però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.

Art. 61. — Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo ferme le disposizioni speciali relative alle spese per la esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata ».

— Il testo dell'art. 333 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, è il seguente:

« Art. 333. — Oltre che nei casi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge, il funzionario delegato deve trasmettere i conti delle somme erogate, salve le disposizioni dei regolamenti speciali delle Amministrazioni militari, quando sia esaurita l'apertura di credito o quando cessino le sue facoltà ed anche quando ad esso subentri altro funzionario ai termini del precedente art. 331.

I rendiconti debbono presentarsi entro i venticinque giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, alla Amministrazione centrale od agli uffici periferici cui spetta, in base alle norme vigenti, di esercitarne il riscontro di competenza.

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le prefetture.

I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e — ove occorra — per ciascun articolo e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi.

Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

I rendiconti vengono corredati:

a) degli ordinativi estinti;

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni ».

— Gli articoli 334 e 335 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, stabiliscono quando e a chi, rispettivamente, gli enti militari e gli uffici di corpo d'armata debbano rendere i conti.

— Il testo degli articoli 336 e 337 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, è il seguente:

« Art. 336. — Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo diretto a reintegrazione dell'apertura stessa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale.

Art. 337. — Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge una pena pecuniaria non maggiore di L. 240.000.

La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.

Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

Dei decreti emessi per dette penalità le amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione generale del tesoro ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 dicembre 1984.

Regolamentazione delle attività consentite nelle riserve naturali dello Stato istituite su demani comunali.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1927, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che sulle riserve naturali statali costituite su demanio di proprietà comunale previo parere ed assenso delle regioni e dei comuni interessati esistono diritti di uso e consuetudine tutelati anche a norma di legge e che comunque vanno salvaguardati compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale e con le finalità proprie delle riserve naturali medesime;

Considerato, altresì, che lo sviluppo del turismo naturalistico costituisce, nei limiti in cui non provoca danni agli ecosistemi naturali, un utile strumento di divulgazione e promozione della conoscenza naturalistica e di educazione ecologica, oltreché importante mezzo per l'incremento dell'economia locale;

Visto che i provvedimenti costitutivi delle riserve naturali statali affidano al Ministero dell'agricoltura i compiti di vigilanza per quanto concerne la tutela della fauna e del relativo habitat, nonché la gestione del territorio;

Ritenuto pertanto di dover regolamentare le norme di accesso e uso dei territori di proprietà comunale costituiti in riserve naturali dello Stato al fine di salvaguardare i diritti e gli usi delle popolazioni residenti e di promuovere una più stabile ed incisiva educazione al rispetto dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

L'accesso alle riserve naturali dello Stato, costituite su demanio di proprietà comunale, è libero per i residenti nel comune interessato nonché per i visitatori di altri comuni singoli od in piccoli gruppi.

L'ufficio incaricato della gestione e della vigilanza tuttavia, può, per motivi di tutela naturalistica, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, stabilire il divieto di accesso in determinate zone o in deter-

minati periodi nonché l'accesso lungo percorsi predeterminati o comunque ogni modalità di accesso ritenuta opportuna ai fini della gestione delle riserve.

Per gruppi numerosi o comitive, l'accesso è consentito sempre lungo itinerari prestabiliti a seguito di autorizzazione rilasciata dall'ufficio incaricato della gestione e della vigilanza sulla base di apposite modalità stabilite d'intesa tra le amminsitrazioni comunali interessate e detto ufficio.

Art. 2.

Le amministrazioni comunali interessate dispongono, secondo gli usi e i diritti locali in ordine alla raccolta della legna secca a terra nelle zone boscate, nei limiti delle vigenti prescrizioni di legge nonché, qualora particolari esigenze di tutela naturalistica lo richiedano, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'ufficio di gestione e di vigilanza d'intesa con le amministrazioni comunali interessate.

Art. 3.

Le amministrazioni comunali interessate dispongono, secondo gli usi e i diritti locali, nonché secondo eventuali prescrizioni concordate con l'ufficio di gestione e vigilanza, dell'uso dei pascoli, nel rispetto delle normative vigenti anche per quanto concerne i limiti di carico pascolativo ammesso e secondo apposito disciplinare con il quale tra l'altro è fatto obbligo ai concessionari del rispetto delle norme particolari vigenti nella riserva naturale. Potranno inoltre essere concordate, tra le amministrazioni comunali interessate e gli uffici responsabili della gestione delle riserve, eventuali zone dalle quali escludere il pascolo stesso, per motivi di tutela ambientale, oppure per consentire, attraverso la rotazione, il miglioramento del cotico erboso. Non è consentito agli allevatori ed ai pastori l'accesso e la permanenza nelle riserve con armi di alcun genere.

Art. 4.

Le amministrazioni comunali interessate dispongono, se del caso, e comunque nel rispetto delle normative vigenti, interventi colturali di miglioramento al soprassuolo boschivo, anche al fine di soddisfare il diritto di legnatico delle popolazioni residenti, previo parere dell'ufficio incaricato della gestione e della vigilanza, il quale predisporrà adeguata istruttoria tecnico-naturalistico-economica. Detto ufficio inoltre potrà, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, stabilire specifiche modalità d'intervento al fine di garantire la conservazione di ambienti o formazioni di speciale significato.

Art. 5.

I piani di gestione faunistica, se necessari per migliorare qualitativamente e quantitativamente il patrimonio faunistico delle riserve naturali di cui trattasi e per garantire l'equilibrio biologico, possono essere elaborati dagli uffici responsabili della gestione e della vigilanza delle riserve naturali d'intesa e con la partecipazione delle amministrazioni comunali competenti e con il consenso eventuale delle associazioni interessate alla gestione faunistica presenti nei territori comunali in cui ricade la riserva, nel rispetto della normativa vigente.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(1583)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 marzo 1985.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Borgo a Mozzano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che a causa di un allarme sismico in atto nella provincia di Lucca nei giorni 24 e 25 gennaio 1985, si è verificato un arresto nel normale funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Borgo a Mozzano;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio sopra citato verificatosi a causa di un allarme sismico, è accertato per i giorni 24 e 25 gennaio 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1985

Il Ministro: VISENTINI

(1637)

DECRETO 15 marzo 1985.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Castelnuovo Garfagnana.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che a causa di un allarme sismico in atto nella provincia di Lucca nei giorni 24 e 25 gennaio 1985, si è verificato un arresto nel normale funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Castelnuovo Garfagnana;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio sopra citato verificatosi a causa di un allarme sismico, è accertato per i giorni 24 e 25 gennaio 1985.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1985

Il Ministro: VISENTINI

(1638)

DECRETO 15 marzo 1985.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ales.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ales è rimasto chiuso a causa della inagibilità dei locali e che pertanto l'ufficio medesimo non ha potuto assicurare il normale funzionamento;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge il 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ales è accerato dal giorno 9 gennaio a tutto il giorno 14 febbraio 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1985

Il Ministro: VISENTINI

(1639)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 11 marzo 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia Edimil a r.l., in Roma.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che con sentenza 31 gennaio 1985, numero 108/85, il tribunale di Roma ha dichiarato, ai termini dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stato di insolvenza nei confronti della cooperativa edilizia Edimil di Roma;

Considerato che la cooperativa di cui trattasi, essendo beneficiaria di contributo statale a norma della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive, è assoggettabile a liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che a seguito della sentenza del tribunale di Roma dichiarativa dello stato di insolvenza, questo Ministero deve procedere all'adozione del conseguente provvedimento amministrativo di messa in liquidazione coatta amministrativa e di nomina del commissario liquidatore;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia Edimil a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Franco Maria Gargiulo in data 21 febbraio 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il prof. avv. Fausto Nunziata, nato a Torino il 7 gennaio 1923 e residente in Roma, via Salaria n. 334, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Roma, addì 11 marzo 1985

Il Ministro: NICOLAZZI

(1479)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 dicembre 1984.

Determinazione del contributo per l'anno 1985 per l'assistenza di malattia da porre a carico dei cittadini non assicurati, soggetti all'obbligo della dichiarazione IRPEF.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 63 della stessa legge, che fissa nei confronti di tutti i cittadini l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto il secondo comma del citato art. 63, secondo il quale i cittadini che non siano tenuti, in base alle leggi vigenti, all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica, sono obbligatoriamente assicurati, ai fini dell'assistenza di malattia, presso il Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 1980;

Visto il terzo comma dell'art. 63 medesimo, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, che pone a carico dei cittadini assicurati presso il Servizio sanitario nazionale e soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) un contributo annuale per assistenza di malattia;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 3 settembre 1982, n. 627, che prevede che per la determinazione, ai fini dell'assistenza di malattia, dei familiari a carico

dei soggetti comunque tenuti al versamento dei contributi per l'assistenza stessa, si applicano le disposizioni di cui al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Considerato che ai sensi del quinto comma dell'art. 63 già citato, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, alla determinazione annuale della quota da porre a carico degli interessati si provvede con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visti i propri decreti 9 settembre 1981, 28 ottobre 1981, 25 maggio 1983 e 4 giugno 1984 per stabilire la disciplina dell'assicurazione obbligatoria presso il Servizio sanitario nazionale e per determinare i relativi contributi per gli anni 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984;

Visti i propri decreti 24 settembre 1981 e 13 giugno 1982 con i quali sono state stabilite le modalità di riscossione dei contributi per l'assicurazione obbligatoria presso il Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto di provvedere alla determinazione del contributo per l'assicurazione presso il Servizio sanitario nazionale relativamente all'anno 1985;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. — Per l'anno 1985 il contributo per l'assicurazione di malattia presso il Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è determinato in un importo pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 1985.

2. — Il contributo è valido anche per i familiari considerati a carico secondo le disposizioni di cui al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. — I soggetti di cui al precedente art. 1, che siano tenuti al pagamento dei contributi sociali di malattia per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi dell'articolo precedente, decurtato delle somme già pagate come contribuzione di malattia in regime di assicurazione obbligatoria diverso da quello disciplinato dal presente decreto.

2. — Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1985
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 283

NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:

Il testo dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è il seguente:

Articolo 63
(Assicurazione obbligatoria)

A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per tutti i cittadini.

I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il Servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati dal disciolto INAM.

A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma. Gli adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota di cui al precedente comma sono affidati all'INPS che vi provvederà secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sarà stabilita la procedura di segnalazione all'INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato versamento o per l'omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel decreto di cui al comma precedente si applicano le sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle procedure di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1969.

Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi è disciplinato dal decreto di cui all'articolo 37 della presente legge.

Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è stabilita la quota annuale da porre a carico degli interessati per l'anno successivo. Detta quota è calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro-capite dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo comma.

(1633)

DECRETO 22 dicembre 1984.

Determinazione del contributo per l'anno 1985 per l'assistenza di malattia a carico dei cittadini stranieri ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 663 del 1979 convertito nella legge n. 33 del 1980.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti l'art. 63 della richiamata legge n. 833 del 1978 e l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come integrato dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto stesso, che prevedono la possibilità, per gli stranieri residenti in Italia, di fruire, a domanda, dell'assistenza assicurata a tutti i cittadini italiani presenti nel territorio della Repubblica;

Visto il richiamato art. 5 del decreto-legge n. 663 del 1979 secondo il quale la misura e le modalità della partecipazione alla spesa sanitaria degli stranieri residenti, che abbiano chiesto di fruire dell'assistenza sanitaria erogata dal Servizio sanitario nazionale, nonché le rette di degenza da porre a carico degli stranieri presenti nel territorio nazionale, che abbiano fruito delle cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità, sono

stabilite ai sensi dell'art. 63 già citato, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441;

Visto il proprio decreto 4 giugno 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 1° settembre 1984), con il quale è stata stabilita la disciplina dell'assicurazione volontaria presso il Servizio sanitario nazionale ed è stato determinato il relativo contributo per l'anno 1984 nonché le rette di degenza da porre, per lo stesso anno, a carico degli stranieri presenti nel territorio nazionale;

Visto il proprio decreto 22 dicembre 1984, con il quale è stato determinato il contributo dovuto per l'anno 1985 per l'assicurazione obbligatoria presso il Servizio sanitario nazionale dai cittadini italiani che non siano tenuti, in base alle leggi vigenti, all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica;

Ritenuto di confermare per l'anno 1985 la disciplina dell'assicurazione volontaria presso il Servizio sanitario nazionale per i cittadini stranieri stabilita con il proprio decreto 4 giugno 1984;

Ritenuto di estendere la disciplina dell'assicurazione volontaria presso il Servizio sanitario nazionale ai cittadini stranieri collocati alla pari ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari approvato dal Consiglio d'Europa il 24 novembre 1969 e ratificato dall'Italia con la legge 18 maggio 1973, n. 304;

Ritenuto di adeguare, con riferimento al tasso d'inflazione programmato per l'anno 1985, la misura del contributo di L. 250.000 stabilito per gli stranieri residenti e per quelli con permesso di soggiorno per motivi di studio degli articoli 1, terzo comma, e 4 del richiamato decreto del 4 giugno 1984;

Ritenuto di prevedere, limitatamente ai presidi ospedalieri a gestione diretta delle U.S.L., rette di degenza ospedaliera differenziate per i ricoveri nei reparti di alta specializzazione, tenuto conto della particolare onerosità degli stessi;

Ritenuto, a tali fini, di fare riferimento alle discipline di cui all'elenco allegato al proprio decreto 30 maggio 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 28 giugno 1984);

Ritenuto di stabilire le tariffe per le cure urgenti ospedaliere fruite non in regime di ricovero;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. — I cittadini stranieri residenti in Italia che, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, chiedono di fruire nell'anno 1985 dell'assistenza erogata a tutti i cittadini italiani sono tenuti al versamento, a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria, di un contributo nella misura del 5,50 per cento del reddito complessivo percetto, in Italia e all'estero, nell'anno 1984.

2. — La partecipazione alla spesa, salvo quanto disposto dal successivo art. 2, non può, prescindendo dal reddito percetto, essere comunque inferiore all'importo di L. 270.000.

3. — I contributi versati sono validi anche per i familiari considerati a carico secondo le disposizioni di cui al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. — I cittadini di Paesi firmatari della convenzione europea di assistenza sociale e medica ratificata dallo Stato italiano con legge 7 febbraio 1958, n. 385, che siano residenti in Italia e si trovino in condizioni di indigenza, non sono tenuti al versamento del contributo di cui al precedente art. 1.

2. — Si considerano indigenti, ai fini dell'assicurazione di malattia presso il Servizio sanitario nazionale, i cittadini che hanno percetto, a qualsiasi titolo, nell'anno 1984, in Italia e all'estero, un reddito complessivo per un ammontare non superiore a L. 3.500.000.

3. — Qualora i cittadini, considerati indigenti, siano soggetti alla dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF, sono tenuti al versamento di un contributo pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 1985, nei termini e con le modalità previste per i cittadini italiani dal decreto del Ministro della sanità 24 settembre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 ottobre 1981), e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

1. — I redditi percetti in Italia e all'estero devono essere certificati dalle competenti autorità consolari o diplomatiche o dai competenti organismi nazionali ed internazionali o dal Ministero dell'interno. Per la conversione in lire italiane dei redditi in valuta straniera si applica il tasso di cambio vigente alla data della certificazione.

2. — La certificazione di cui al comma precedente deve essere allegata alla richiesta di iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Art. 4.

I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio, che siano stati ammessi ai corsi delle università, dei politecnici, degli istituti universitari e delle istituzioni equiparate, degli I.S.E.F., delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e di perfezionamento, delle « Università per stranieri » di Perugia, della « Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri » di Siena o agli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e ai corsi professionali statali e regionali e non siano percettori di redditi diversi da sussidi o borse di studio, sono tenuti al versamento di un contributo di L. 270.000 qualora chiedano, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di fruire, per l'anno 1985, dell'assistenza erogata a tutti i cittadini italiani.

Art. 5.

1. — I cittadini stranieri collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari approvato dal Consiglio d'Europa il 24 novembre 1969 e ratificato dall'Italia con legge 18 maggio 1973, n. 304, possono essere iscritti al Servizio sanitario nazionale

ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

2. — La domanda di iscrizione deve essere presentata dal membro della famiglia che ha sottoscritto l'accordo di cui all'art. 6 del richiamato accordo europeo entro dieci giorni dal collocamento presso la famiglia; il contributo è a carico del predetto membro della famiglia.

3. — Il contributo per l'anno 1985 è fissato in L. 400.000.

Art. 6.

1. — I contributi previsti dal presente decreto devono essere versati in unica soluzione al momento della richiesta di iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

2. — Le somme eventualmente pagate dai soggetti di cui agli articoli 1, 2 e 8 del presente decreto, durante l'anno 1985, come contributi sociali di malattia in regime di assicurazione obbligatoria diverso da quello disciplinato dal presente decreto, sono portate in detrazione al contributo dagli stessi eventualmente dovuto per l'anno 1986 per l'assicurazione volontaria presso il Servizio sanitario nazionale.

Art. 7.

1. — Durante l'anno 1985, i cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale che abbiano fruito nei presidi pubblici delle cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono tenuti al pagamento della retta giornaliera di degenza nella misura di:

L. 250.000 per i ricoveri nelle strutture (divisioni, sezioni autonome, sezioni aggregate o altra denominazione equivalente secondo l'organizzazione regionale) di cardiochirurgia, ematologia, grandi ustionati, nefrologia con trapianti e dialisi, neurochirurgia, rianimazione e terapia intensiva, unità coronarica;

L. 175.000 per gli altri ricoveri.

2. — Per le cure urgenti ospedaliere che non comportano ricovero, gli interessati sono tenuti al pagamento delle singole prestazioni secondo un apposito tariffario stabilito dalla regione competente, tenuto conto delle relative tariffe previste dalle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e di quelle di cui all'art. 35, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

3. — Per le prestazioni nei presidi convenzionati, le rette di degenza giornaliera e le tariffe sono quelle determinate in sede di convenzione dalla regione competente.

Art. 8.

1. — Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia, nonché la disciplina, di cui all'art. 6 del decreto del Ministero della sanità 9 settembre 1981, sulla partecipazione alla spesa sanitaria di alcune particolari categorie di cittadini italiani e stranieri (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 ottobre 1981).

2. — Fino a quando non saranno stipulate le convenzioni previste dal richiamato art. 6 del decreto del Ministero della sanità 9 settembre 1981, e salvo quanto sarà previsto nelle relative convenzioni, i cittadini italiani e stranieri di cui al predetto art. 6, che chiedono di essere assicurati presso il Servizio sanitario nazionale, sono tenuti per l'anno 1985, alla partecipazione alla spesa sanitaria nella misura stabilita dall'art. 1.

Art. 9.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano, per la parte compatibile, le disposizioni dei propri decreti 24 settembre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 ottobre 1981), 13 giugno 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 22 luglio 1982), 25 maggio 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 18 agosto 1983) e 4 giugno 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 1° settembre 1984), concernenti le modalità di riscossione dei contributi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1985
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 217

NOTE

Nota all'art. 1, primo comma, e all'art. 7, primo comma:

— Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 663/1979, è il seguente:

« Art. 5. — In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria è erogata, in condizioni di uniformità e di uguaglianza, nelle seguenti forme:

a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalità previste dalle convenzioni vigenti;

b) assistenza farmaceutica con le modalità e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;

c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati;

d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati;

e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonché dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.

E' consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta.

Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa della convenzione unica ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate alla erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del

14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino all'emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalità di erogazione, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore di cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia.

Ferme restando le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria a cittadini stranieri in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, gli stranieri residenti in Italia possono, a domanda, fruire dell'assistenza di cui al primo comma.

Agli stranieri presenti nel territorio nazionale sono assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati, le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità.

Con il provvedimento previsto dall'art. 63, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabilite le misure e le modalità della partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri residenti che hanno chiesto di fruire del beneficio di cui al precedente comma, nonché le rette di degenza da porre a carico degli stranieri che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi del settimo comma.

Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonché, per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalità già seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui all'art. 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base ai decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Fino all'emanazione della disciplina legislativa di cui al richiamato art. 37 le regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni. Fino all'affettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attività sanitarie anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale.

Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione la sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresì assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma precedente.

L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità ».

(1634)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 febbraio 1985.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita per contratti collettivi, delle relative condizioni speciali di polizza nonché di una clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata, presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Venezia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 5 luglio 1984 della società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Venezia, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita AIL per contratti collettivi, delle relative condizioni speciali di polizza nonché di una clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata;

Vista la nota in data 18 dicembre 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita AIL per contratti collettivi, le relative condizioni speciali di polizza nonché una clausola di rivalutazione della prestazione assicurata presentate dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Venezia:

tariffa AIL, assicurazione mista, a premio annuo ed unico, per la garanzia di un capitale assimilabile al trattamento di fine rapporto di lavoro;

condizioni speciali di polizza della sopracitata tariffa di assicurazione AIL;

condizioni speciali di polizza della predetta tariffa per il caso di invalidità totale e permanente;

clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata applicabile ai contratti stipulati in tariffa AIL.

Art. 2.

La S.p.a. Assicurazioni generali è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 8 febbraio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(1478)

DECRETO 21 marzo 1985.

Trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti: tasse di concessione governativa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 260, che ha ratificato e reso esecutivo in Italia il trattato di cooperazione in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione firmato a Washington il 19 giugno 1970;

Vista la legge 21 dicembre 1984, n. 890, concernente le norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti;

Visto l'art. 5 della citata legge n. 890/1984;

Decreta:

Art. 1.

1) La tassa di trasmissione relativa alle domande internazionali è determinata in L. 60.000.

2) I versamenti della tassa di trasmissione debbono essere effettuati sul c/c postale n. GU-668004 intestato all'ufficio del registro tasse concessioni governative di Roma - brevetti e pellicole.

3) La tassa di trasmissione deve essere versata entro un mese dalla data di ricevimento della domanda da parte della Direzione generale produzione industriale D.G.P.I. - Ufficio centrale brevetti, alla quale, nello stesso termine, deve essere spedita l'attestazione del versamento.

Eventuali copie di documenti previste dal trattato e dal regolamento di esecuzione, rilasciate dalla D.G.P.I. - Ufficio centrale brevetti su domanda del depositante o d'ufficio, sono soggette al pagamento dei diritti di copia nella misura e con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 1976 (1).

Art. 2.

1) Gli importi della tassa internazionale (di base e di designazione) e quello della tassa di ricerca, stabiliti rispettivamente dall'OMPI - Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e dall'OEB - Organizzazione europea dei brevetti, saranno resi noti con comunicazione della D.G.P.I. - Ufficio centrale brevetti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2) La tassa internazionale di base e la tassa di ricerca debbono essere versate entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda.

3) La tassa internazionale di designazione, qualora la domanda internazionale non contenga rivendicazioni di priorità, deve essere versata entro un anno a decorrere dalla data di ricevimento della domanda stessa. Quando vi sia rivendicazione di priorità lo stesso versamento deve essere effettuato entro un anno dalla data di priorità ovvero entro un mese dalla data di ricevimento della domanda se tale mese scade dopo la fine dell'anno che segue la data di priorità.

4) Il versamento delle tasse di cui ai due precedenti commi deve essere effettuato sul « conto estero lire » della Banca nazionale del lavoro n. 195000 intestato all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra.

5) La tassa internazionale e la tassa di ricerca sono rimborsate, a cura dell'OMPI, qualora la domanda internazionale non possieda tutti i requisiti stabiliti dal trattato di cooperazione in materia di brevetti perché possa esserle riconosciuta una data di deposito internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(1688)

(1) Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 1976 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 settembre 1976.

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 gennaio 1985, n. **92.**

Modificazioni allo statuto del Consorzio per la gestione dei laboratori di biologia marina, in Aurisina Sorgenti.

N. 92. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, vengono approvate le modificazioni all'art. 5 dello statuto del Consorzio per la gestione dei laboratori di biologia marina, in Aurisina Sorgenti (Trieste), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, n. 890.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1985
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 1

DECRETO 11 gennaio 1985, n. **93.**

Trasferimento di un posto di tecnico laureato dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma alla medesima facoltà della seconda Università di Roma.

N. 93. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stato disposto il trasferimento di un posto di tecnico laureato dall'istituto di II clinica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma « La Sapienza », al dipartimento di medicina della seconda Università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1985
Registro n. 15 *Istruzione, foglio n.* 393

DECRETO 11 gennaio 1985, n. **94.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università di Parma.

N. 94. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di geologia, paleontologia e geografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1985
Registro n. 15 *Istruzione, foglio n.* 392

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello scambio di lettere tra l'Italia e San Marino concernente l'aumento del contingente annuo di tabacchi lavorati, firmato a San Marino il 23 luglio 1982.

In data 1° febbraio 1985 è stato notificato alle autorità sanmarinesi che sono state espletate, da parte italiana, le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore dello scambio di lettere tra l'Italia e San Marino concernente l'aumento annuo di tabacchi lavorati, firmato a San Marino il 23 luglio 1982, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 759 del 18 ottobre 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 novembre 1984.

Avendo le autorità sanmarinesi disposto analoga notifica in data 11 febbraio 1985, lo scambio di lettere è entrato in vigore il giorno 11 febbraio 1985.

(1415)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Besate, sede di Besate e stabilimento di Besate (Milano), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Cesario di Cologno, sede di Cologno Monzese e stabilimento di Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Cartario S. Cesario, sede di Cologno Monzese e stabilimento di Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider, unità di Napoli, è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo Avio di Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 20 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa Polisud, Poligrafica del Sud, con sede e stabilimento in Napoli-Barra, è prolungata al 20 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raffineria Delle Piane di Lorenzo Delle Piane e C., con sede in Genova-S. Quirico, è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Grandis, con sede in Albisola Superiore (Savona), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Multedo, in liquidazione, sede e stabilimento di Genova, è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dal 10 ottobre 1983 ed entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 aprile 1984.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiera A. Barbarossa, con sede in Genova e stabilimenti in Genova-Voltri e Mele (Genova), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla impresa Torri operante nell'area del comune di Montalbano Jonico (Matera) per i lavori relativi allo acquedotto dell'Agri e del Frida sospesi dal 1° aprile 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elettromeccanica Mascherpa, con sede e stabilimento in Settala (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano, unità commerciali di Firenze, Prato (Firenze), Livorno e Pistoia, è prolungata all'8 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Rosingana di Torino, è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fatt di Carini (Palermo), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture Martiny S.p.a., con sede ed uffici in Torino, stabilimento in Venaria (Torino), è prolungata al 7 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elettromeccanica Mascherpa, con sede e stabilimento in Settala (Milano), è prolungata al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano, unità commerciali di Firenze, Prato (Firenze), Livorno e Pistoia, è prolungata all'8 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Rosingana di Torino, è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Fatt di Carini (Palermo), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costuten, con sede in Torino e stabilimento in Avigliana (Torino), è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Martiny, con sede ed uffici in Torino e stabilimento in Venaria (Torino), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elettromeccanica Mascherpa, con sede e stabilimento in Settala (Milano), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano, unità commerciali di Firenze, Prato (Firenze), Livorno e Pistoia, è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Rosingana di Torino, è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fatt di Carini (Palermo), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costuten, con sede in Torino e stabilimento in Avigliana (Torino), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elettromeccanica Mascherpa, con sede e stabilimento in Settala (Milano), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fatt di Carini (Palermo), è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1587)

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 6 febbraio 1985 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di consumo Alba a r.l., in Perugia, costituita per rogito Antonioni in data 10 febbraio 1975, rep. 174831, reg. soc. 5370;

società cooperativa edilizia Mario Ridolfi a r.l., in Perugia, costituita per rogito Cesarini in data 22 giugno 1979, rep. 92390, reg. soc. 7850;

società cooperativa edilizia Venanzio Gabriotti a r.l., in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Gaddi in data 6 febbraio 1971, rep. 42280, reg. soc. 4118;

società cooperativa mista Fiore di Loto a r.l., in Foligno, costituita per rogito Clericò in data 18 giugno 1979, rep. 9217, reg. soc. 7837;

società cooperativa di produzione e lavoro Radio Trasimeno Libera a r.l., in Lisciano Niccone (Perugia), costituita per rogito Biavati in data 2 maggio 1976, rep. 65410, reg. soc. 5846;

società cooperativa di produzione e lavoro La Magnolia a r.l., in Marsciano (Perugia), costituita per rogito Costanzi in data 21 febbraio 1980, rep. 353, reg. soc. 8426;

società cooperativa di produzione e lavoro Nuova Nocera Umbra Fonti a r.l., in Nocera Umbra (Perugia), costituita per rogito Frillici in data 20 luglio 1978, rep. 10115, reg. soc. 7135;

società cooperativa edilizia Campitello Primo a r.l., in Terni, costituita per rogito Colizzi in data 23 giugno 1979, rep. 85242, reg. soc. 118/79;

società cooperativa edilizia Casa Terni a r.l., in Terni, costituita per rogito Federici in data 12 ottobre 1976, rep. 141860, reg. soc. 89/76;

società cooperativa di produzione e lavoro C.O.G. - Terni a r.l., in Terni, costituita per rogito Jorio in data 17 dicembre 1979, rep. 2166, reg. soc. 84/80;

società cooperativa edilizia Concordia a r.l., in Orvieto (Terni), costituita per rogito Pongelli in data 29 dicembre 1978, rep. 51979, reg. soc. 635;

società cooperativa edilizia Quadrifoglio a r.l., in Orvieto (Terni), costituita per rogito Antonelli in data 2 marzo 1974, rep. 11691, reg. soc. 455;

società cooperativa di produzione e lavoro Nea a r.l., in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 5 ottobre 1979, rep. 243, reg. soc. 5197;

società cooperativa edilizia Giulio Cesare a r.l., in Taranto, costituita per rogito Mobilio in data 19 settembre 1972, rep. 51926, reg. soc. 3535;

società cooperativa edilizia Tomeca a r.l., in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 6 luglio 1973, rep. 155967, reg. soc. 3850;

società cooperativa edilizia La Ionicasa a r.l., in Carosino (Taranto), costituita per rogito Torretti in data 9 maggio 1973, rep. 3196, reg. soc. 3712;

società cooperativa di produzione e lavoro Il Castello a r.l., in Palagianello (Taranto), costituita per rogito Pirro in data 23 aprile 1981, rep. 3012, reg. soc. 5648;

società cooperativa edilizia Cittacasa a r.l., in Foggia, costituita per rogito Giuliani in data 18 luglio 1978, rep. 6928, reg. soc. 4034;

società cooperativa edilizia Casa Bella a r.l., in Lucera (Foggia), costituita per rogito Di Bitonto in data 11 ottobre 1977, rep. 16591, reg. soc. 730;

società cooperativa edilizia Daunia a r.l., in Lucera (Foggia), costituita per rogito Di Bitonto in data 28 ottobre 1977, rep. 16688, reg. soc. 740;

società cooperativa di produzione e lavoro Tradizione e cultura Brindisi a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Narciso Ernesto in data 25 marzo 1981, rep. 13201, reg. soc. 2394;

società cooperativa edilizia Il tetto bianco 68 a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Bruno Franco in data 18 dicembre 1968, rep. 102411, reg. soc. 771;

società cooperativa di produzione e lavoro Brindisi Verde a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Loiacono in data 26 aprile 1974, rep. 193/262, reg. soc. 1956;

società cooperativa edilizia Rosa Thea a r.l., in Brindisi costituita per rogito Di Pietro in data 31 maggio 1972, rep. 46772, reg. soc. 989;

società cooperativa edilizia Villa dei Fiori a r.l., in Cellino S. Marco (Brindisi), costituita per rogito Colucci in data 19 febbraio 1977, rep. 117956, reg. soc. 1943;

società cooperativa edilizia Villaluce a r.l., in Francavilla Fontana (Brindisi), costituita per rogito Del Genio in data 8 aprile 1978, rep. 21080, reg. soc. 1726;

società cooperativa edilizia La Quercia - Edilizia popolare economica a r.l., in Mesagne (Brindisi), costituita per rogito Nicoletta in data 19 giugno 1973, rep. 43426, reg. soc. 1126;

società cooperativa edilizia Giudea a r.l., in Oria (Brindisi), costituita per rogito Travaglini in data 8 febbraio 1980, rep. 91848, reg. soc. 2120;

società cooperativa agricola Produrre insieme a r.l., in S. Pietro Vernotico (Brindisi), costituita per rogito Colucci in data 26 ottobre 1978, rep. 117347, reg. soc. 1836;

società cooperativa di produzione e lavoro La Piccola a r.l., in Torre S. Susanna (Brindisi), costituita per rogito Loiacono in data 25 ottobre 1976, rep. 182097, reg. soc. 1466;

società cooperativa agricola San Giuseppe a r.l., in S. Vito dei Normanni (Brindisi), costituita per rogito Alessandri in data 14 aprile 1980, rep. 64167, reg. soc. 2186;

società cooperativa edilizia Claropi a r.l., in Firenze, costituita per rogito Mazzoli in data 12 maggio 1970, rep. 45, reg. soc. 20139;

società cooperativa edilizia Cooperativa edificatrice operai edili - Il Salviatino a r.l., in Firenze, costituita per rogito Tonini in data 17 dicembre 1965, rep. 15956, reg. soc. 17847;

società cooperativa edilizia Pontevecchio a r.l., in Firenze, costituita per rogito Nuti Nizzi in data 4 maggio 1955, rep. 2431, reg. soc. 12657;

società cooperativa edilizia La Casa a r.l., in Firenze, costituita per rogito Zampetti in data 7 agosto 1948, rep. 14878, reg. soc. 9143;

società cooperativa edilizia Cosseria a r.l., in Firenze, costituita per rogito Basetti Sani in data 15 dicembre 1951, rep. 285, reg. soc. 10804;

società cooperativa edilizia Cooperativa M.C.L. - Beta (Comparto Manzoni) a r.l., in Arezzo, costituita per rogito Ciriani in data 29 novembre 1973, rep. 35178, reg. soc. 2673;

società cooperativa di produzione e lavoro Turiscom - Pisa a r.l., in Pisa, costituita per rogito Siciliani in data 3 luglio 1978, rep. 98071, reg. soc. 5475;

società cooperativa di produzione e lavoro Teresa Toniolo a r l, in Pisa, costituita per rogito Siciliani in data 15 novembre 1978, rep. 103449, reg. soc. 5570;

società cooperativa di consumo Spaccio del popolo a r.l., in Cascina (Pisa), costituita per rogito Agrippi in data 4 aprile 1947, rep. 18375, reg. soc. 1588;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa fra muratori e manovali a r.l., in Cascina (Pisa), costituita per rogito Agrippi in data 27 luglio 1945, rep. 17451, reg. soc. 1414;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa fra reduci e combattenti a r.l., in Fauglia (Pisa), costituita per rogito D'Ariano in data 11 novembre 1946, rep. 7425, reg. soc. 1545;

società cooperativa agricola Coltivatori diretti e piccoli proprietari - S. Miniato a r.l., in S. Miniato (Pisa), costituita per rogito Banti in data 17 novembre 1961, rep. 18225, reg. soc. 2761;

società cooperativa edilizia La Cittadella a r.l., in Volterra (Pisa), costituita per rogito Rabagli in data 26 marzo 1964, rep. 23991, reg. soc. 3007;

società cooperativa edilizia Elio coop. a r.l., in Livorno, costituita per rogito Biondi Della Sdriscia in data 21 dicembre 1978, rep. 93160, reg. soc. 7240;

società cooperativa edilizia lucchese La Maison a r.l., in Lucca, costituita per rogito Pugliese in data 21 novembre 1969, rep. 100215, reg. soc. 4649;

società cooperativa edilizia A.I.S. - Alloggi impiegati statali a r.l., in Lucca, costituita per rogito Ciociola in data 22 aprile 1959, rep. 7933, reg. soc. 3154;

società cooperativa di produzione e lavoro Ital a r.l., in Lucca, costituita per rogito Barsanti in data 26 aprile 1978, rep. 1181, reg. soc. 7267;

società cooperativa edilizia La Veloce a r.l., in Barga (Lucca), costituita per rogito Bertoni in data 4 aprile 1965, rep. 77357, reg. soc. 4028;

società cooperativa edilizia Gabbiano Azzurro a r.l., in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Migliorini in data 9 maggio 1964, rep. 167378, reg. soc. 3916;

società cooperativa edilizia Europa a r.l., in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Migliorini in data 30 gennaio 1959, rep. 79179, reg. soc. 3139;

società cooperativa edilizia Lilla a r.l., in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Migliorini in data 4 maggio 1965, rep. 181946, reg. soc. 4039;

società cooperativa edilizia Santa Lucia a r.l., in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Lorenzi in data 9 marzo 1964, rep. 34917, reg. soc. 3889;

società cooperativa edilizia La Fruciola a r.l., in Santa Fiora (Grosseto), costituita per rogito Abbate in data 30 novembre 1979, rep. 46509, reg. soc. 3071;

società cooperativa mista La Maltese a r.l., in Gavorranno (Grosseto), costituita per rogito Giorgetti in data 6 ottobre 1979, rep. 47707, reg. soc. 3038;

società cooperativa edilizia Sette Santi a r.l., in Firenze, costituita per rogito Cirri in data 8 gennaio 1952, rep. 19095, reg. soc. 10956;

società cooperativa edilizia Fiorentina giornalisti a r.l., in Firenze, costituita per rogito Guglieri in data 15 febbraio 1950, rep. 7819, reg. soc. 9870;

società cooperativa edilizia Parva Laetizia a r.l., in Firenze, costituita per rogito Tonini in data 2 aprile 1955, rep. 7696, reg. soc. 12580;

società cooperativa edilizia Dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato - Compartimento di Firenze - Gruppo Giglio a r.l., in Firenze, costituita per rogito Lapi in data 14 febbraio 1955, rep. 56861, reg. soc. 12582;

società cooperativa di consumo Cooperativa fra i dipendenti comunali di Firenze a r.l., in Firenze, costituita per rogito Franchi in data 10 gennaio 1955, rep. 11713, reg. soc. 12512;

società cooperativa edilizia Canopo a r.l., in Firenze, costituita per rogito Cantucci in data 27 giugno 1973, rep. 348, reg. soc. 22219;

società cooperativa edilizia Italia 61 a r.l., in Firenze, costituita per rogito Tafani in data 23 novembre 1961, rep. 24988, reg. soc. 15421;

società cooperativa edilizia Il Proconsolo a r.l., in Firenze, costituita per rogito Allodoli in data 27 settembre 1954, rep. 9809, reg. soc. 12339;

società cooperativa edilizia La nostra speranza a r.l., in Impruneta (Firenze), costituita per rogito Lupi in data 30 gennaio 1965, rep. 134424, reg. soc. 17515;

società cooperativa edilizia Lucca 13 a r.l., in Lucca, costituita per rogito Raspini in data 6 febbraio 1974, rep. 32907, reg. soc. 5619;

società cooperativa edilizia statali La Casupola - già cooperativa edilizia statali Spes a r.l., in Lucca, costituita per rogito Cioclola in data 6 dicembre 1958, rep. 6625, reg. soc. 3129;

società cooperativa edilizia S. Michele a r.l., in Lucca, costituita per rogito Manfredini in data 23 ottobre 1958, rep. 10372, reg. soc. 3109;

società cooperativa edilizia Dipendenti casa di riposo - Marlia a r.l., in frazione Marlia - Capannori (Lucca), costituita per rogito Lazzareschi in data 18 febbraio 1965, rep. 13627, reg. soc. 4019;

società cooperativa agricola Boscaioli garfagnini a r.l., in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), costituita per rogito Guasparini in data 25 ottobre 1953, rep. 5470, reg. soc. 2614;

società cooperativa di produzione e lavoro Marmi Bardiglio a r.l., in Gorfigliano (Lucca), costituita per rogito Lazzareschi in data 15 maggio 1959, rep. 907, reg. soc. 3160;

società cooperativa di produzione e lavoro Escavazione marmi Serenaia a r.l., in Gramolàzzo (Lucca), costituita per rogito Lazzareschi in data 10 agosto 1959, rep. 3193, reg. soc. 3193;

società cooperativa mista Agricola di Val Freddana a r.l., in Pescaglia (Lucca), costituita per rogito Michelonì in data 11 febbraio 1945, rep. 3944, reg. soc. 1598;

società cooperativa edilizia La Rocca a r.l., in Seravezza (Lucca), costituita per rogito Guidugli in data 27 aprile 1967, rep. 44607, reg. soc. 4277;

società cooperativa edilizia Antares a r.l., in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Migliorini in data 3 febbraio 1962, rep. 127592, reg. soc. 3503;

società cooperativa edilizia Pisana fra magistrati e professionisti a r.l., in Pisa, costituita per rogito Antoni in data 17 luglio 1948, rep. 7338, reg. soc. 1682;

società cooperativa di consumo Volere è potere a r.l., in Pisa, costituita per rogito Ricordi in data 21 ottobre 1898, rep. 3207, reg. soc. 148;

società cooperativa edilizia S. Miniato a r.l., in S. Miniato (Pisa), costituita per rogito Banti in data 2 marzo 1963, rep. 19240, reg. soc. 2932;

società cooperativa edilizia Dipendenti ente Maremma Volterra a r.l., in Volterra (Pisa), costituita per rogito Rabagli in data 7 marzo 1964, rep. 23976, reg. soc. 3012;

società cooperativa agricola Lazio a r.l., in Grosseto, costituita per rogito Bonesi in data 28 luglio 1952, rep. 10414, registro soc. 565;

società cooperativa di consumo di Civitella Marittima a r.l., in frazione Civitella Marittima, di Civitella Paganico (Grosseto), costituita per rogito Ugazzi in data 20 luglio 1920, rep. 49267, reg. soc. 262;

società cooperativa di produzione e lavoro Reduci a r.l., in Orbetello (Grosseto), costituita per rogito Taliani in data 14 febbraio 1946, rep. 27, reg. soc. 72;

società cooperativa edilizia Tipo a r.l., in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 15 marzo 1971, rep. 7329, reg. soc. 1972;

società cooperativa edilizia Della Cisa a r.l., in Pontremoli (Massa Carrara), costituita per rogito Brunelli in data 23 dicembre 1972, rep. 14024, reg. soc. 3899;

società cooperativa edilizia Specus Mea a r.l., in Firenze, costituita per rogito Franchi in data 22 novembre 1954, rep. 11438, reg. soc. 12678.

(1326)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Realizzazione del programma costruttivo di edilizia residenziale nel comune di Santa Maria Capua Vetere. Variazione in aumento del numero degli alloggi. (Ordinanza n. 503/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 13-*bis* del decreto-legge 24 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza n. 354/FPC/ZA del 24 settembre 1984 che ha disposto la realizzazione del programma costruttivo di seicentoventisette alloggi nei comuni di Apice, Bracigliano, Buonalbergo, Candida, Frattamaggiore, Grottolella, Pietradefusi, Santa Maria Capua Vetere e Savignano Irpino;

Vista la nota 12 dicembre 1984, n. 41439, con la quale l'amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere ha trasmesso la deliberazione di giunta municipale n. 3073 del 28 settembre 1984 concernente l'approvazione del nuovo quadro distributivo degli alloggi con conseguente variazione in aumento del numero degli alloggi;

Vista, altresì, la nota del 7 febbraio 1985, n. 4938, con la quale il suddetto comune ha provveduto ad inoltrare la deliberazione di giunta municipale n. 112 del 31 gennaio 1985 recante integrazioni alla delibera succitata;

Considerata la necessità e l'opportunità di variare il quadro distributivo degli alloggi da realizzare nel comune di Santa Maria Capua Vetere, nonché il loro numero;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' approvata la variazione in aumento del numero degli alloggi da realizzare nel comune di Santa Maria Capua Vetere da cento a centododici alloggi, nonché la variazione della loro tipologia.

In conseguenza della variazione suddetta l'importo delle opere da realizzare nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) viene elevato da L. 6.733.000.000 a L. 8.500.000.000.

Agli opportuni atti conseguenti provvede il capo del servizio delle opere pubbliche nell'ambito delle competenze ad esso attribuite con ordinanza ministeriale n. 354/FPC/ZA del 27 settembre 1984.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si fa fronte con la somma di lire 60 miliardi impegnate con ordinanza n. 15 del 14 luglio 1983 sui fondi di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, affluiti, ai sensi del primo comma dell'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, al fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1982, n. 938, nonché con le residue disponibilità esistenti sull'ammontare del mutuo di lire 6 miliardi e 200 milioni assentito al comune di Frattamaggiore dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1614)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti ottenuti dalla distillazione della frutta, patate e delle vinacce di produzione nazionale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, e in particolare l'art. 1;

Vista la deliberazione 11 ottobre 1984 del Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (CIPAA) relativa al programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per l'anno 1985;

Ritenuta la necessità di dover dare pratica attuazione all'intervento di cui al citato programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per l'anno 1985 approvato dal CIPAA;

Nell'adunanza del 5 marzo 1985;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1984, che intendano consegnare all'A.I.M.A. i prodotti ottenuti dalla distillazione — dopo il 19 aprile 1984 e non oltre il 31 luglio 1985 — della frutta, patate e delle vinacce di produzione nazionale, devono presentare offerta di vendita secondo le modalità e alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione.

Art. 2.

Possono formare oggetto dell'acquisto da parte dell'A.I.M.A. i seguenti prodotti:

a) alcole etilico buon gusto, avente le caratteristiche qualitative previste dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029;

b) acquavite di frutta avente le caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni;

c) acquavite di vinacce (grappa) avente le caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni.

Non possono formare oggetto di acquisto gli alcoli di scarto (teste e code).

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti di cui al precedente art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore, contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentate;

b) la quantità (espressa in ettolitri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita, con la precisazione della quantità di materia prima dalla quale è stata ottenuta;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

e) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta bollata e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 ottobre 1985, corredata dai seguenti documenti in originale o in copia autenticata:

a) certificato della cancelleria del Tribunale (per le società commerciali e le persone giuridiche) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, conforme allo schema allegato alla presente deliberazione;

c) copie del registro serie C, mod. 41, vistate dallo stesso UTIF, dalle quali risulti la presa in carico delle quantità di materia prima distillate riguardanti la partita del prodotto offerta in vendita;

d) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria o del magazzino di invecchiamento, presso il quale è depositata la partita di prodotto oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima.

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata per conoscenza anche all'UTIF.

Art. 6.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono i seguenti:

L. 1.350 per il prodotto di cui alla lettera *a*) dell'art. 2;

L. 1.260 per il prodotto di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2.

I prezzi suddetti si applicano a merce nuda in partenza dal luogo di immagazzinamento del prodotto.

Art. 7.

L'A.I.M.A. dispone per il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore, dietro presentazione di fattura emessa dal venditore medesimo al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'acquisto è eseguito senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato, con le modalità e alle condizioni da definire a mezzo di contratto a trattativa privata, secondo il contratto vigente con le distillerie, al titolare della distilleria produttrice o del magazzino di invecchiamento in cui trovasi depositato il prodotto.

Il prodotto indicato alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2 deve essere conservato esclusivamente in contenitori in acciaio inox o in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1985

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

ALLEGATO

Vista l'istanza del . . . . della distilleria . . . . con sede . . . . via . . . .;
Visti gli atti di ufficio;

Si attesta che

presso lo stabilimento sito in . . . . via . . . . . . della distilleria . . . . sono stati ottenuti dalla distillazione delle (1) . . . . . effettuata dal . . . . . al . . . . i seguenti quantitativi di prodotti:

alcole etilico buon gusto rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, come dai certificati di analisi n. . . . . Hl. . . . . . a gradi . . . . . pari ad Hn. . . . .;

acquavite rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni ed integrazioni, come dai certificati di analisi n. . . . Hl. . . . . a gradi . . . . pari ad Hn. . . . . .

La qualità della materia prima è stata controllata mediante analisi di campioni di (2) . . . . di cui ai certificati . .

I predetti quantitativi di alcole/acquavite sono depositati nei serbatoi n. . . . del magazzino fiduciario (3) . . . . sito in . . . . via . . . . e rimangono vincolati per le destinazioni che saranno disposte dall'A.I.M.A.

Il presente attestato viene rilasciato in un solo originale per essere presentato all'A.I.M.A. ed è nullo per qualsiasi altro scopo.

Il capo ufficio

. . . .

(1) Precisare la qualità della materia prima.

(2) Fermentato o flemme nel caso di distillazione rispettivamente di frutta o di vinacce per la produzione di grappa.

(3) Di fabbrica o sussidiario di fabbrica.

(1615)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a centotrenta posti di aiutante ufficiale giudiziario

Le prove scritte del concorso, per esami, a centotrenta posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1984, avranno luogo nei giorni 8 e 9 luglio 1985, con inizio alle ore 8, nelle seguenti sedi:

1) in Venezia-Mestre, nei locali del palazzetto dello sport, via Cavergnaghi, per i candidati con domicilio eletto in località delle province di Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Pordenone, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza;

2) in Bologna, nei locali dell'Ente autonomo fiera di Bologna, con ingresso da via Aldo Moro, per i candidati con domicilio eletto in località delle province di Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pisa, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Savona, Siena, Sondrio, Torino, Varese, Vercelli;

3) in Roma, nei locali del palazzo dello sport Roma-Eur, piazzale dello Sport, per i candidati con domicilio eletto in località delle province di Caserta, Frosinone, Latina, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Terni, Viterbo;

4) in Bari, nei locali dell'Ente autonomo fiera di Bari, lungomare Starita, ingresso Orientale, per i candidati con domicilio eletto in località delle province di Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Isernia, L'Aquila, Lecce, Matera, Pescara, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Taranto, Teramo;

5) in Messina, nei locali dell'Ente autonomo fiera di Messina, viale della Libertà, per i candidati con domicilio eletto in località della provincia di Messina;

6) in Palermo, nei locali dell'Ente autonomo fiera del Mediterraneo, piazza Generale Cascino, per i candidati con domicilio eletto in località delle province di Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani;

7) in Cagliari, nei locali della scuola «A. Riva», piazza Garibaldi, per i candidati con domicilio eletto in località delle province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari.

La presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica.

(1616)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente di cui al quadro *D* della tabella 3 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato con la legge 23 dicembre 1984, n. 930, tabella *B*, erano disponibili due posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale, per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione del bando di concorso speciale, per esami, per la copertura del posto vacante al 31 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, per il conferimento dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tabella *B*, è indetto un concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al concorso sono ammessi a domanda gli impiegati della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenenti alle qualifiche settima e superiore che alla data del 31 dicembre 1983 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, indicando in essa:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) qualifica e ufficio di appartenenza;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

Per l'autenticazione della firma in calce alla domanda è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

Art. 3.

Prove concorsuali

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte e in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, dei contenuti tecnici e dell'efficienza organizzativa, di questioni connesse con l'attività di prevenzione incendi.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà a scelta del candidato su una delle seguenti materie:

1) costruzioni civili e industriali, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai dissesti statici degli edifici civili;

2) meccanica applicata alle macchine e macchinario con particolare riguardo alle macchine idrauliche e tecniche;

3) elettrotecnica: princìpi generali, macchine elettriche, impianti di distribuzione e di utilizzazione.

I concorrenti ammessi al concorso saranno convocati con specifica comunicazione non meno di venti giorni prima delle prove scritte, alle quali dovranno presentarsi, nel giorno e nel luogo indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte i candidati avranno a disposizione otto ore.

Al colloquio saranno ammessi i concorrenti che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti:

1) idraulica: nozioni generali, acquedotti, fognature, condotte d'acqua, regime dei fiumi, piene e alluvioni;

2) fisica tecnologica: trasmissione di calore, impianti di condizionamento, nozioni di termoidraulica;

3) nozioni di chimica industriale e sugli impianti di processo, combustibili, sostanze infiammabili, miscele e sostanze esplosive, gas nocivi;

4) nozioni di diritto amministrativo, attribuzioni, responsabilità connesse alle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e di funzionario delegato.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e perfezionamento, a una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio avrà luogo nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati che abbiano superato le prove scritte con le modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto accertamento dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno; di ciò sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.

Titoli

Le domande di ammissione al concorso speciale, per esami, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso della amministrazione dovranno essere allegati in originale o in copia autenticata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione giudicatrice, che sarà costituita a norma della legge 10 luglio 1984, n. 301, art. 2, ultimo comma.

Le sedute della commissione giudicatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei concorrenti con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede nella quale si svolge il colloquio.

Art. 6.

Corsi di formazione

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente nei posti conferiti mediante concorso speciale, per esami, per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, di cui all'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente la nomina, dalle scuole centrali antincendi, a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 7.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1985

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1985
Registro n. 10 Interno, foglio n. 365

(1667)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi quattro posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di agraria (posti n. 4):

gruppo di discipline n. 142	posti 1
gruppo di discipline n. 143	» 1
gruppo di discipline n. 144	» 1
gruppo di discipline n. 145	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Servizio concorsi - 01100 Viterbo, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio concorsi dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo.

(1670)

Diario delle prove scrite del concorso, per esami, riservato ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, per il profilo professionale di assistente contabile, sesta qualifica funzionale.

Le prove scritte del concorso, per esami, riservato ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, per il profilo professionale di assistente contabile, sesta qualifica funzionale, avranno luogo nei giorni 6 e 7 maggio 1985, con inizio alle ore 8,30, presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri «Giacomo Medici del Vascello», via Fonteiana n. 111, Roma.

(1619)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 8, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso la sede della facoltà, viale Crucioli, Teramo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 maggio 1985, ore 10;
seconda prova scritta: 9 maggio 1985, ore 10.

(1675)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Milano, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 69, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'istituto di fisiologia umana, via Mangiagalli, 32, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 maggio 1985, ore 14;
seconda prova: 25 maggio 1985, ore 8,30.

(1676)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Aumento, da due a otto, del numero dei posti e nuovo diario del concorso, per esami, a posti di segretario nella carriera di concetto del ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione dello stesso;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1984, registro n. 6, foglio n. 353, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1984, registro n. 6, foglio n. 173, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a coprire altri sei posti nella qualifica e ruolo predetti;

Considerato che l'aula C del palazzo degli esami ed il parlamentino di questo Ministero prenotati per l'espletamento delle prove scritte del concorso, rispettivamente, per i giorni 12 e 13 novembre 1984 e per i giorni 14, 15 e 16 novembre 1984, sono risultati insufficienti in relazione all'elevato numero di candidati;

Considerato che con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984, le prove scritte del concorso sono state rinviate a data da destinarsi e che i candidati sono stati avvertiti mediante telegramma del rinvio;

Accertata la disponibilità dell'aula B del palazzo degli esami per i giorni 25, 26, 27 e 28 settembre 1985 e del parlamentino di questo Ministero per il giorno 30 settembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo dell'Amministrazione centrale messi a concorso con il decreto ministeriale 29 maggio 1984, citato nelle premesse, è elevato da due a otto.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 25 e 26 settembre 1985, alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, in Roma.

Le prove scritte facoltative di lingua francese e inglese si svolgeranno, rispettivamente, nei giorni 27 e 28 settembre 1985, con inizio alle ore 8,30, nella sede sopraindicata e la prova scritta facoltativa di lingua tedesca avrà luogo il giorno 30 settembre 1985, con inizio alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Parlamentino - via Molise n. 2 - Roma,

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel predetto bando di concorso.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nelle sedi e nei giorni sopraindicati per sostenere dette prove.

I medesimi riceveranno in tempo utile, mediante lettera raccomandata, all'indirizzo indicato nella domanda, apposita comunicazione al riguardo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 294

(1599)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Cremona

Con decreto n. 2821/SAN. del 14 gennaio 1985 del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche rurali vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Cremona: Cà d'Andrea sede unica; Castelvisconti sede unica; Corte De Frati sede unica; Derovere sede unica; Gombito sede unica; Malagnino sede unica; Moscazzano sede unica; Pessina Cremonese sede unica; Pieve d'Olmi sede unica; Ripalta Guerina sede unica; Salvirola sede unica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al servizio provinciale per il coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Cremona, via Bellarocca, 7, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 31 luglio 1985.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso il servizio provinciale di coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Cremona, o presso l'assessorato regionale alla sanità della regione Lombardia in Milano, via Pontaccio, 10, o presso i comuni in cui sono le sedi messe a concorso.

(1628)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 72 del 25 marzo 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto nazionale di fisica nucleare: Concorsi, per esami e per titoli ed esami, a posti di assistente, di collaboratore e di operatore nel ruolo tecnico-professionale.

Istituto autonomo case popolari di Acireale: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, per esami, ad un posto di capo dei servizi amministrativi e ad un posto di procuratore legale.

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. 1.

Fondo regionale di rotazione per anticipazione dei contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517: « Credito agevolato al commercio ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fondo di rotazione

Al fine di favorire l'evoluzione e la riorganizzazione delle attività distributive secondo quanto previsto dal programma regionale di sviluppo, dalla vigente normativa statale e regionale e dai documenti programmatici di settore, è istituito un fondo di rotazione per effettuare anticipazioni dei contributi, a carico dello Stato, previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517: « Credito agevolato al commercio », e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Modalità di utilizzazione del fondo

Coloro che intendono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge debbono farne richiesta alla giunta regionale. per il tramite degli istituti, di cui al successivo art. 3.

Le anticipazioni sono effettuate a favore dei soggetti e dei programmi per i quali il comitato di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, ha proposto la concessione di contributi ai sensi del punto 5), quinto comma, del medesimo art. 6.

Dette anticipazioni vengono operate anche prima dell'emissione del decreto ministeriale di assegnazione e di liquidazione dei contributi.

L'anticipazione può anche riguardare le somme che gli istituti di credito abilitati hanno corrisposto prima della decisione del comitato richiamato al secondo comma.

L'anticipazione non può riguardare complessivamente un periodo superiore a diciannove mesi.

I beneficiari provvederanno, attraverso il versamento sul fondo di rotazione, alla restituzione delle anticipazioni non appena sarà stata effettuata l'erogazione del contributo statale.

Qualora, per qualsiasi ragione, la proposta del comitato richiamato al primo comma del presente articolo non venisse accolta o, comunque, non venisse emesso il decreto o non venisse erogato il contributo o il contributo stesso fosse revocato, l'anticipazione viene sospesa con effetto immediato e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto già anticipato.

In caso di inadempienza del beneficiario la Regione è tenuta a esercitare ogni azione volta al recupero delle somme anticipate, nei termini e nei modi di legge.

Quanto previsto nel presente articolo viene effettuato per il tramite degli istituti bancari di cui al successivo art. 3.

Gli interventi sono limitati a imprese aventi sede nel Veneto, per strutture commerciali ubicate nel territorio regionale.

Art. 3.

Istituti di credito abilitati

Il fondo di rotazione viene depositato presso i due istituti di credito abilitati che hanno maggiormente operato, nel Veneto, in applicazione della legge 10 ottobre 1975, n. 517, negli anni 1983 e 1984 e che accettano di stipulare la convenzione di cui al successivo art. 4.

Il fondo può essere depositato presso un solo istituto di credito ove non ve ne sia un secondo che abbia un significativo livello di operatività e che accetti la stipula della convenzione.

Il fondo è ripartito tra gli istituti in misura proporzionale all'importo complessivo dei contributi relativi alle domande all'esame del comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge statale sopracitata e alle domande che, esaminate con esito favorevole, non abbiano ancora beneficiato di erogazione.

L'individuazione degli istituti di credito e la ripartizione del fondo sono effettuati dalla giunta regionale, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento dell'assunzione del relativo provvedimento.

Art. 4.

Convenzione

La giunta regionale stipula con gli istituti di cui all'articolo precedente una convenzione con la quale sono stabiliti:

i criteri e le modalità di gestione del fondo e di scelta dei soggetti beneficiari;

le eventuali anticipazioni, aggiuntive rispetto a quelle regionali, a carico degli istituti di credito;

le modalità di modifica della ripartizione del fondo in caso di variazione dell'importo delle domande in essere e le scadenze delle relative verifiche;

le modalità di restituzione delle somme anticipate;

le modalità di recupero delle anticipazioni in caso di mancata emanazione del decreto ministeriale, di mancata realizzazione del programma, di revoca del contributo;

le procedure per l'eventuale estinzione del fondo e ogni altro aspetto operativo necessario per il suo corretto funzionamento.

Art. 5.

Comitato tecnico regionale di gestione

Il fondo è gestito da un comitato tecnico regionale, nominato dalla giunta regionale e presieduto dall'assessore regionale al commercio o, in sua assenza, dal segretario regionale alle attività produttive, settore secondario, del quale fanno parte:

il responsabile del dipartimento regionale per il commercio;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante designato da ciascuno degli istituti di credito di cui all'art. 3;

due rappresentanti degli operatori commerciali, designati dalle due organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

Funge da segretario un funzionario regionale.

Il comitato:

definisce criteri generali, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale per l'assegnazione delle anticipazioni;

individua i singoli soggetti e programmi cui assegnare i benefici previsti dalla presente legge, definendo anche i periodi di applicazione degli stessi;

stabilisce graduatorie dei soggetti beneficiari formando elenchi in modo tale che sia possibile, in caso di rinunce o revoche, il subentro automatico nei benefici da parte di altri soggetti, ai sensi dell'art. 31-*bis* della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni;

verifica ogni altro aspetto applicativo della presente legge, suggerendo alla giunta regionale gli eventuali provvedimenti per consentirne il miglior funzionamento.

Art. 6.

Cumulabilità degli interventi

Gli interventi previsti dalla presente legge non sono cumulabili — per lo stesso punto di vendita al dettaglio o all'ingrosso o deposito e per lo stesso programma — con quelli derivanti da altre leggi statali o regionali.

I soggetti che abbiano richiesto altre provvidenze o ne abbiano già beneficiato possono optare per quelle previste dalla presente legge, ove siano loro assegnate, previa rinuncia alla domanda o a quanto già concesso e restituzione delle somme eventualmente già percepite.

Art. 7.

Finanziamenti esterni

Il fondo può essere incrementato da finanziamenti di enti pubblici, territoriali e non territoriali, e privati, di aziende, società o associazioni interessate allo sviluppo e all'ammodernamento dell'apparato distributivo.

I soggetti di cui al primo comma possono vincolare l'utilizzazione dei propri finanziamenti a determinate parti del territorio regionale.
Gli interventi finanziari previsti dal presente articolo sono accettati dalla giunta regionale su parere del comitato tecnico regionale di gestione.

Art. 8.
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge ammontanti a lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 si provvede, ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, mediante l'utilizzo della partita n. 15 « Istituzione di un fondo di rotazione per l'attuazione della legge 10 ottobre 1975, n. 517 » dal cap. 80210 « Fondo globale per le spese correnti del bilancio di previsione », per l'esercizio 1984.

Art. 9.
Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 10.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 15 gennaio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. 2.
Interventi a favore dell'associazionismo e della cooperazione tra picolle e medie imprese commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

La regione Veneto, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 52, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dà attuazione, con la presente legge alle attività integrative per la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio.
Al fine di favorire l'evoluzione e la riorganizzazione delle attività distributive secondo quanto previsto dal programma regionale di sviluppo, dalla vigente normativa statale e regionale, dai documenti programmatici regionali e comunali di settore, la Regione è autorizzata a concorrere al pagamento degli interessi relativi a prestiti concessi a piccole e medie imprese operanti nel commercio e nel turismo assistiti dalla garanzia prestata da cooperative e consorzi commerciali di garanzia.

Art. 2.
Soggetti beneficiari

I contributi sono concessi a cooperative e consorzi commerciali di garanzia, costituiti, al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'acquisizione di crediti bancari per lo svolgimento della loro attività, tra esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio, in sede fissa o ambulante, tra esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori del settore commerciale o tra cooperative di consumo.
Le cooperative e i consorzi commerciali di garanzia debbono avere fini di mutalità tra gli aderenti, avere sede nel territorio della Regione ed essere composti da almeno cinquanta soci appartenenti a una o più delle categorie indicate al comma precedente o da almeno nove cooperative di consumo in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento delle attività di vendita alla generalità degli utenti ed in regola con la normativa specifica per la cooperazione di consumo.

Art. 3.
Concessione dei contributi

I contributi sono concessi, con deliberazione della giunta regionale, alle cooperative ed ai consorzi commerciali di garanzia, secondo il seguente criterio:

a) per il 50 per cento in proporzione diretta all'importo globale delle operazioni garantite nell'anno di presentazione della domanda e nel corso dei due esercizi precedenti;

b) per il 25 per cento in proporzione diretta al capitale sociale versato o al fondo consortile costituito dai soci ed esistente alla data di presentazione delle domande;

c) per il 25 per cento in proporzione diretta alla somma complessiva costituita dal capitale o dal fondo di cui alla lettera *b*) e da contributi, donazioni, affidamenti dello Stato, di enti pubblici, compresa la Regione, enti privati, associazioni, società, imprese, privati, compresi i soci e gli aderenti che abbiano eventualmente contribuito alla formazione di fondi fidejussori integrativi.

La ripartizione derivante dai criteri fissati al comma precedente può essere dalla giunta regionale modificata — per un importo non superiore al 10 per cento della somma complessiva oggetto della deliberazione — al fine di incrementare i contributi assegnati alle cooperative e ai consorzi che operino in tutto o in parte in aree classificate montane in base alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, o dichiarate depresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, o che siano oggetto di specifici interventi regionali aventi carattere generale.
La deliberazione di concessione stabilisce i termini entro i quali le cooperative ed i consorzi debbono individuare gli utilizzatori del contributo e debbono essere trasmessi gli elenchi di cui al successivo art. 6, nonché il termine trascorso il quale si procede alla ridistribuzione — con l'uso del criterio previsto nel presente articolo — dei fondi in caso di mancata o incompleta utilizzazione da parte di uno o più consorzi o cooperative di garanzia e le relative modalità.

Art. 4.
Utilizzazione dei contributi

Le cooperative ed i consorzi commerciali di garanzia utilizzano con provvedimento del proprio organo deliberativo — il contributo regionale esclusivamente a favore di operatori commerciali che realizzino programmi che abbiano ad oggetto, congiuntamente o alternativamente:

a) l'acquisizione in qualunque forma, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale, nonché l'acquisizione in qualsiasi forma dell'area;

b) l'approntamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle attività commerciali, ivi comprendendo i mezzi di trasporto ad uso interno ed esterno.

Nelle spese complessive può essere inclusa quella per la formazione delle scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento, entro il limite massimo:

1) del 25 per cento dell'ammontare degli investimenti nel caso di realizzazione dei programmi che comprendano l'acquisto o la costruzione dei locali per l'attività commerciale;

2) del 50 per cento dell'ammontare degli investimenti negli altri casi.

Gli interventi sono limitati a imprese aventi sede nel Veneto, per strutture commerciali ubicate nel territorio regionale.

Art. 5.
Misura dei benefici

Il contributo non può essere superiore a cinque punti percentuali, su riferimento annuale, del tasso di interesse risultante dalla convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio di garanzia e l'istituto di credito.
La misura del contributo è determinata dalla giunta regionale, che può differenziarla in relazione alla localizzazione, alla tipologia, ai programmi di intervento cui sono destinati ed ai soggetti che li realizzano.

Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di interventi in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del contributo regionale viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente quella fissata ai sensi del comma precedente.

La giunta regionale fissa anche criteri, vincolanti per gli organi deliberativi delle cooperative e dei consorzi commerciali di garanzia, per l'utilizzazione dei contributi in modo che siano finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 6.

Erogazone dei contributi

Gli organi deliberativi dei consorzi e delle cooperative commerciali di garanzia selezionano, tra le piccole e medie imprese commerciali che siano socie o aderenti ed abbiano richiesto od ottenuto finanziamenti assistiti da garanzie, quelle che rispondono ai criteri fissati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della presente legge, anche formandone elenchi ordinati secondo predeterminati criteri di priorità.

L'importo complessivo di contributo relativo agli elenchi di cui al primo comma può anche eccedere la somma assegnata al singolo consorzio o alla singola cooperativa, così che sia possibile il subentro automatico nei benefici da parte di altri soggetti — ai sensi dell'art. 31-*bis* della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni e integrazioni — in caso di rinuncia, revoca o mancata attuazione del programma o di incremento della disponibilità a seguito dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge.

Gli elenchi precisano anche i termini di realizzazione da intendersi come perentori ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 31-*bis* della citata legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Gli elenchi sono trasmessi alla giunta regionale, che ne prende atto, integralmente, ove le iniziative siano corrispondenti ai criteri di cui al quarto comma dell'art. 5 della presente legge ovvero previa cancellazione motivata delle iniziative ritenute non rispondenti.

Le eventuali proroghe dei termini di realizzazione per comprovate cause di forza maggiore di cui all'art. 31-*bis* della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, sono concesse dalla giunta regionale, che dispone anche la revoca del contributo nelle ipotesi previste al medesimo articolo.

Le somme oggetto della revoca vengono utilizzate per altri soggetti dello stesso consorzio o della stessa cooperativa o, in mancanza, di altri consorzi o cooperative.

L'erogazione del contributo è effettuata secondo le modalità determinate da apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione, i consorzi e le cooperative commerciali di garanzia e gli istituti di credito, approvate dalla giunta regionale.

Dette convenzioni debbono anche prevedere le modalità di ripetizione dei contributi oggetto di revoca.

Art. 7.

Comitato tecnico consultivo

Con deliberazione della giunta regionale è nominato un comitato tecnico consultivo, presieduto dall'assessore regionale al commercio o in sua assenza, dal segretario regionale alle attività produttive, settore secondario, del quale fanno parte:

il responsabile del dipartimento regionale per il commercio;

quattro rappresentanti dei consorzi e delle cooperative commerciali di garanzia, scelti nell'ambito delle designazioni effettuate dagli organismi aventi sede nel territorio regionale;

due rappresentanti degli operatori commerciali, designati dalle due organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

due rappresentanti della cooperazione, designati dalle due organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.

Alle sedute del comitato sono invitati a partecipare i rappresentanti dei consorzi e delle cooperative commerciali di garanzia le cui richieste sono all'ordine del giorno delle sedute stesse.

Funge da segretario del comitato un funzionario regionale.

Il comitato, quale organo consultivo della giunta regionale:

a) propone i criteri di cui al quarto comma dell'art. 5;

b) esprime parere:

sulla misura dei benefici e sulla sua articolazione, in relazione a quanto previsto ai primi tre commi dell'art. 5;

sulle deliberazioni assunte dai consorzi e dalle cooperative di garanzia, sui relativi elenchi, per quanto riguarda la rispondenza alle finalità della legge ed ai criteri regionali;

sulla concessione della proroga per il completamento dei programmi e sulla revoca dei contributi;

sulla ridistribuzione dei contributi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3;

c) suggerisce alla giunta regionale eventuali provvedimenti su ogni altro aspetto applicativo della presente legge.

Art. 8.

Presentazione delle domande

In sede di prima applicazione della presente legge le domande sono presentate dai consorzi e dalle cooperative commerciali di garanzia entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore; per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il mancato rispetto dei termini, per i quali si applica la legge regionale 3 agosto 1982, n. 23, comporta l'esclusione della domanda.

Nella domanda dovrà essere precisato se, in base alle previsioni annuali di attività a favore dei soci, viene richiesto il massimo concedibile ovvero una somma predeterminata.

Deve essere, inoltre, presentata la seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della cooperativa e del consorzio commerciale di garanzia;

b) elenco delle imprese associate o aderenti, con l'indicazione delle quote sottoscritte;

c) elenco dettagliato di quanto previsto al primo comma, lettere *b*) e *c*), dell'art. 3;

d) resoconto tecnico-finanziario sulle agevolazioni concesse e sui finanziamenti garantiti nell'anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti, ai fini dell'applicazione del primo comma, lettera *a*), dell'art. 3.

Art. 9.

Cumulabilità degli interventi

Gli interventi previsti dalla presente legge non sono cumulabili — per lo stesso punto di vendita al dettaglio o all'ingrosso o deposito e per lo stesso programma — con quelli di cui le piccole e medie imprese commerciali abbiano beneficiato in applicazione di altre leggi statali o regionali.

Le piccole e medie imprese che abbiano richiesto altre provvidenze o ne abbiano già beneficiato possono optare per quelle previste dalla presente legge, ove siano loro assegnate, previa rinuncia alla domanda o a quanto già concesso e restituzione delle somme eventualmente già percepite.

Art. 10.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge, ammontanti a lire 1.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1985, si provvede, ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale n. 72/1977 come modificata dalla legge regionale n. 43/1982 mediante lo utilizzo della partita n. 16 «Interventi per agevolazioni finanziarie nel settore commercio» del cap. 80210 «Fondo globale per le spese correnti», del bilancio di previsione per l'esercizio 1984.

Art. 11.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 15 gennaio **1985**

BERNINI

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. 3.

Interventi in materia di tutela dei consumatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e obiettivi

La regione del Veneto assicura, nell'esercizio delle proprie competenze, il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti.

A tal fine, in conformità alle norme comunitarie e alla legislazione nazionale e per l'esercizio delle funzioni delegate con l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

a) protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'ambiente e tutela degli interessi economici e giuridici a carattere generale;

b) promozione e attuazione di una politica di formazione, educazione e informazione del consumatore;

c) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori.

La regione Veneto sostiene, pertanto, in attuazione della risoluzione della CEE del 14 aprile 1975 e successive, le forme di associazione tra consumatori, purché in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 4.

Art. 2.

Consulta regionale prezzi e consumi

Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, la Regione si avvale della consulta regionale prezzi e consumi.

La consulta è organo consultivo della Regione; il suo parere preventivo viene richiesto sulle decisioni regionali che attengono ai problemi dei consumatori e degli utenti — anche se di competenza di organismi regionali decentrati — nonché sugli aspetti a carattere generale relativi ai prezzi e all'osservatorio dei prezzi e dei consumi di cui al successivo art. 5.

La consulta è nominata con deliberazione della giunta regionale, è presieduta dall'assessore regionale al commercio o, in sua assenza, dal segretario regionale alle attività produttive, settore secondario, ed è formata da:

a) tre componenti designati dal consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza, con voto limitato;

b) due presidenti dei comitati provinciali prezzi e due presidenti delle commissioni consultive provinciali, di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 56, designati dalla conferenza dei presidenti prevista all'art. 3 della legge stessa;

c) nove rappresentanti delle associazioni aventi i requisiti previsti al successivo art. 4;

d) il responsabile del dipartimento regionale per il commercio;

e) il responsabile del dipartimento regionale per la sanità;

f) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;

g) il direttore di uno degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato del Veneto, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

h) un rappresentante designato dal Cripel Veneto;

i) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale;

l) due rappresentanti dei commercianti;

m) due rappresentanti degli industriali;

n) due rappresentanti degli artigiani;

o) due rappresentanti degli imprenditori agricoli;

p) due rappresentanti dei coltivatori diretti;

q) due rappresentanti della cooperazione.

I componenti di cui alle lettere *d*) e *f*), possono delegare propri rappresentanti.

I componenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) possono essere sostituiti da altro dipendente dello stesso dipartimento.

Per ogni componente della consulta diverso da quelli di cui ai commi precedenti è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza del componente effettivo.

I rappresentanti di cui alla lettera *i*) e successive sono designati dalle organizzazioni di categoria e — nel caso vi siano più organizzazioni e non vengano effettuate designazioni congiunte — la rappresentanza è attribuita alle due più rappresentative a livello regionale.

I rappresentanti di cui alla lettera *c*) sono nominati su designazione delle associazioni e ripartiti in base al grado di rappresentatività; il numero dei rappresentanti può essere aumentato, qualora si formino altre associazioni dotate dei requisiti necessari, con l'assegnazione di un rappresentante effettivo e di un rappresentante supplente per ciascun organismo.

Qualora entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge non siano pervenute tutte le designazioni previste, la consulta è egualmente costituita ed esercita le proprie funzioni con i componenti già nominati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale, nominato dal presidente della giunta regionale.

La consulta dura in carica cinque anni. I componenti possono essere sostituiti su proposta degli enti ed organismi designati o per venir meno dei requisiti di legge.

Essa è convocata dal presidente almeno una volta all'anno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti in carica, ed esercita le proprie funzioni qualunque sia il numero dei presenti purché regolarmente convocata.

Art. 3.

Compiti della consulta

La consulta:

1) formula proposte per studi, ricerche, prove ed analisi, anche comparate, sui beni di consumo e sui servizi riguardanti la tutela dei consumatori e degli utenti;

2) sottopone alla Regione almeno annualmente una relazione sull'andamento dei prezzi nella Regione e formula proposte per eventuali interventi;

3) esprime pareri sui programmi per ricerche, studi e pubblicazioni, inerenti la tutela dei consumatori, proposti dalle associazioni, e sui criteri di concessione di contributi di cui all'art. 6;

4) esprime pareri e proposte sui programmi di formazione e di informazione in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.

Art. 4.

Associazioni per la difesa dei consumatori e degli utenti

Ai fini della presente legge sono considerate associazioni per la difesa dei consumatori e degli utenti le associazioni a carattere regionale e le sezioni regionali di associazioni nazionali che:

a) siano costituite da almeno due anni;

b) dimostrino con idonea documentazione di aver svolto attività da almeno un anno e con carattere di continuità con effettivo livello di rappresentatività su ambito regionale;

c) abbiano come scopo statutario esclusivo la difesa dei consumatori e degli utenti;

d) siano costituite con atto pubblico;

e) siano rette da organi a carattere rappresentativo.

Art. 5.

Osservatorio dei prezzi e dei consumi

Per le finalità di cui al secondo comma, lettera *c*), del precedente art. 1 e in attuazione di quanto previsto dall'art. 7 e seguenti della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 56, è istituito, presso la giunta regionale, l'osservatorio dei prezzi e dei consumi.

Rientra fra i compiti dell'osservatorio:

a) condurre indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei consumi, con particolare riferimento a quelli alimentari;

b) formulare previsioni su probabili sviluppi dei consumi anche ai fini del controllo dei dati sul fabbisogno alimentare di cui al decimo comma, lettera *a*), dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) effettuare prove comparate sugli standars qualitativi e sui prezzi avvalendosi anche degli enti locali, territoriali e non territoriali, che dispongano di idonee strutture tecnico-scientifiche; i risultati di tali prove sono portati a conoscenza dei consumatori;

d) esaminare l'andamento dei prezzi in materia dei prodotti a prezzi liberi, sorvegliati o disciplinati.

I programmi di attività dell'osservatorio sono discussi con la consulta e con la conferenza dei presidenti, di cui all'art. 3 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 56.

Per lo studio di questioni di particolare complessità, l'osservatorio può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di enti, centri di ricerca specializzati o istituti universitari, ovvero, a norma dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, di esperti dotati di particolare qualificazione tecnico-scientifica.

Per il funzionamento dell'osservatorio la giunta regionale si avvale della collaborazione dei comuni, delle unità locali socio-sanitarie e delle camere di commercio, secondo le rispettive competenze.

Art. 6.

Contributi alle associazioni dei consumatori

La giunta regionale, in applicazione dell'art. 1 della presente legge, eroga contributi fino a un massimo del 30 per cento dei fondi disponibili per la funzionalità e l'organizzazione alle associazioni, aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, su domanda delle associazioni stesse, da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

La restante quota del fondo disponibile viene utilizzata per il finanziamento di specifici progetti operativi secondo le procedure indicate nei commi successivi.

Le associazioni debbono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, domanda corredata di una relazione illustrativa delle finalità e delle modalità attuative del progetto e di un preventivo di spesa.

La giunta regionale decide l'ammissione a contributo e la misura dello stesso, sentita la commissione consiliare competente.

L'erogazione dei fondi verrà effettuata per il 50 per cento all'atto della concessione del contributo e per il restante 50 per cento su presentazione della relazione che illustri l'avvenuta attuazione del progetto del consuntivo delle spese sostenute, opportunamente documentate.

I contributi concessi sono proporzionalmente ridotti, con deliberazione della giunta regionale, qualora in sede di verifica venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.

Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata e recuperata l'eventuale somma erogata se:

a) l'iniziativa non venga realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;

b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

L'inosservanza delle norme e la diversa destinazione dei fondi comportano l'esclusione dai contributi negli esercizi successivi.

Per l'anno 1985 le domande di contributo relative al primo e secondo comma debbono essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Indennità e rimborsi

Ai componenti della consulta si applicano le norme previste dalla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modificazioni.

Al relativo onere si provvede con i fondi stanziati annualmente dalla predetta legge.

Art. 8.

Disposizione finanziaria

Per la copertura degli oneri previsti dalla presente legge è istituito un fondo che verrà ripartito sulla base di quanto disposto dal precedente art. 6.

L'entità del fondo sarà determinata, a partire dall'esercizio finanziario 1985, dalla legge di approvazione del bilancio.

A tal uopo è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con la seguente descrizione:

Cap. 32050. — Interventi regionali per la tutela dei consumatori.

(Tit. 04. Cat. 03, Sez. 01)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 15 gennaio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. 4.

Imposta regionale sulle concessioni statali. Modifica dell'ammontare per le concessioni di pioppicoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1, come sostituito dall'articolo unico della legge regionale 10 agosto 1983, n. 42, e con effetto 1° gennaio 1985, è aggiunto il seguente comma:

L'imposta di cui al comma precedente è determinata nel 30% del canone per le concessioni, nelle pertinenze idrauliche, a colture pioppicole.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 15 gennaio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. 5.

Contributo della regione del Veneto all'istituto Configliachi di Padova.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione del Veneto concede un contributo finanziario di lire 600 milioni all'istituto Configliachi di Padova, limitatamente all'esercizio finanziario 1984, al fine di favorire e sostenere l'attività svolta dall'istituto stesso.

Art. 2.

L'istituto Configliachi è tenuto a presentare il rendiconto sull'utilizzazione del contributo regionale entro sei mesi dalla data di erogazione della somma di cui all'art. 1.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e la riduzione di pari importo del cap. 61401 « Fondo regionale per i servizi sociali - Contributi agli enti locali ».

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1984-86 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 15 gennaio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. 6.

Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

La regione Veneto promuove e favorisce lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali, artistiche e ricreative nell'ambito del territorio regionale mediante interventi rivolti alla realizzazione, all'ampliamento, al completamento e alla sistemazione di strutture da adibire, o adibite, a sedi permanenti di centri di servizi culturali, di biblioteche, teatri, musei e archivi.

Art. 2.

Ambiti, destinatari e modalità di intervento

Per il raggiungimento delle finalità enunciate nell'articolo precedente, la Regione concede contributi « una tantum » in conto capitale ai comuni singoli o associati.

Per le finalità medesime i contributi possono essere concessi anche ad enti, associazioni, organismi pubblici e privati e persone giuridiche che assicurino la fruizione dei beni culturali, di cui sono proprietari, da parte della comunità.

Art. 3.

Entità dei contributi

I contributi possono essere concessi fino all'ammontare del 50 per cento, sulla spesa ritenuta ammissibile, nella misura massima di lire 100 milioni.

Per il restauro di edifici antichi o comunque di pregio architettonico, il contributo può coprire l'intero importo della spesa ritenuta ammissibile, nella misura massima di lire 150 milioni.

Art. 4.

Modalità per la presentazione delle domande

Le domande intese ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge, sono presentate al presidente della giunta regionale, ogni anno, nel termine di decadenza del 30 settembre, corredate da:

a) progetto o programma di massima dell'iniziativa;

b) una relazione illustrativa, atta a dimostrare l'utilità dell'iniziativa, in relazione alle finalità della presente legge;

c) piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili;

d) deliberazione relativa all'assunzione dell'iniziativa e alla approvazione degli atti allegati alla domanda, per gli enti pubblici o aventi personalità giuridica;

e) il parere del comune territorialmente competente per le domande presentate dai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 2, sull'idoneità dell'iniziativa e la sua rispondenza alle finalità della presente legge. Detto parere si intende rilasciato qualora il comune non vi provveda entro novanta giorni dalla richiesta da parte dell'ente interessato.

Per gli interventi di cui all'art. 3, secondo comma, dovrà essere allegato alla domanda anche il parere delle competenti Soprintendenze.

Nella domanda i richiedenti devono dichiarare sotto la propria responsabilità le eventuali altre richieste di contributi avanzate nei confronti dello Stato e di enti pubblici per le medesime iniziative.

Art. 5.

Procedure di riparto

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera la ripartizione dei contributi sulla base delle domande pervenute e tenendo conto dei seguenti criteri ed elementi:

1) funzione del centro di servizi culturali, biblioteca, teatro, museo, archivio, anche in rapporto alla consistenza del suo patrimonio e alla capacità di concorrere alla formazione culturale della comunità;

2) peculiarità architettoniche degli immobili da restaurare;

3) popolazione interessata alla realizzazione dell'opera in relazione alle esigenze di una equa distribuzione delle iniziative sul territorio regionale;

4) qualità e consistenza dei progetti promozionali per il recupero e il rilancio delle risorse culturali e artistiche esistenti.

Art. 6.

Norme per l'erogazione dei contributi

La giunta regionale, approvata la ripartizione dei contributi per le iniziative ammesse, provvede a darne comunicazione ai richiedenti, i quali entro i successivi sei mesi dal ricevimento della comunicazione devono presentare al presidente della giunta regionale:

a) il piano finanziario che prevede la copertura delle spese a carico dei beneficiari;

b) il progetto esecutivo e il computo metrico estimativo delle opere;

c) gli atti amministrativi eventualmente occorrenti per l'esercizio dell'attività cui l'opera è destinata.

Sulla base di tale documentazione, il segretario regionale competente per materia provvede all'assegnazione dei contributi concessi, determinando contestualmente la data di ultimazione dei lavori, il termine per l'acquisto e le eventuali particolari condizioni.

I contributi sono erogati in unica soluzione, ad avvenuta verifica effettuata sulla base dei documenti giustificativi presentati. Può, tuttavia, essere consentita la corresponsione di acconti fino al 50 per cento dell'ammontare del contributo assegnato, sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

Per le iniziative eseguite dai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 2, la vigilanza e la verifica sono svolte dai comuni competenti per territorio, che provvedono altresì alla erogazione dei fondi ai soggetti beneficiari ai sensi del comma precedente.

A tal fine, la giunta regionale, è autorizzata ad accreditare, su appositi conti vincolati, le somme ammesse a contributo affinché il comune effettui i prelievi in base agli stati di avanzamento dei lavori e provveda all'erogazione finale dei fondi.

La mancata presentazione della documentazione giustificativa della spesa entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello del completamento dei lavori, comporta la decadenza del diritto al contributo assegnato.

Art. 7.

Riduzione e revoca dei contributi

I contributi concessi ai sensi della presente legge, possono essere proporzionalmente ridotti, con delibera della giunta regionale, qualora in sede di verifica venga accertata una diminuzione della spesa ammessa a contributo.

Con le stesse forme la concessione dei contributi può essere revocata se:

a) l'iniziativa non venga realizzata in conformità a quanto descritto nella domanda di contributo e nel provvedimento di concessione;

b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

La revoca dei contributi comporta il recupero delle somme erogate, con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8.

Non cumulabilità dei contributi

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi regionali concessi per le stesse iniziative.

Art. 9.

Norma transitoria

In sede di prima applicazione, le domande di cui al precedente art. 4, devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa di L. 700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985 e L. 700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986. L'amministrazione regionale fa fronte alla spesa mediante l'istituzione di due appositi capitoli nello stato di previsione della spesa relativo agli esercizi sopra-indicati: il primo relativo a contributi in conto capitale concessi a comuni singoli o associati; il secondo relativo ai contributi concessi a enti, organismi e associazioni operanti nel settore culturale; l'utilizzo degli importi corrispondenti dal cap. 80230: «Fondo globale spese di investimento e di sviluppo, partita n. 12 "Contributi per la realizzazione di centri per i servizi culturali"».

Art. 11.

Variazioni di bilancio

Al bilancio pluriennale 1984-86 sono apportate le seguenti modifiche:

(*Omissis*).

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto

Venezia, addì 15 gennaio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. 7.

Proroga del termine previsto dall'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1, recante: « Norme per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale e ad attività commerciali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 del 18 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1, recante « Norme per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale e ad attività commerciali », è prorogato fino al 30 giugno 1986.

Art. 2.

Quanto previsto dalla legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1, per l'ampliamento si intende riferito anche alla ristrutturazione edilizia.

Art. 3.

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 15 gennaio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. 8.

Riorganizzazione delle funzioni forestali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Delega alle comunità montane

Sono delegate alle comunità montane le funzioni attualmente svolte dalla Regione ai sensi della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modificazioni e con le modalità di cui all'art. 27 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48, in materia di:

1) gestione tecnica del patrimonio forestale, ai sensi dell'art. 23 e del relativo capitolato tecnico approvato dalla giunta regionale, limitatamente alla redazione del verbale di assegno previa martellata e alla consegna, misurazione, rilievo danni delle utilizzazioni boschive, quando ciò sia stato richiesto dall'ente interessato;

2) gestione tecnica dei fondi di cui al quarto comma dell'art. 22;

3) concessione dei contributi per il miglioramento dei boschi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 22. A tal fine, la giunta regionale è autorizzata a ripartire il fondo corrispondente di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno, in rapporto all'estensione della superficie forestale ed alle necessità colturali di normalizzazione dei boschi;

4) concessione dei contributi ai consorzi forestali e alle aziende speciali consorziali di cui all'art. 27. A tal fine la giunta regionale è autorizzata a ripartire tra le comunità montane interessate il fondo corrispondente di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno.

Nel corso del rapporto di delega la giunta regionale è autorizzata ad emanare apposite direttive.

Per l'esercizio delle funzioni delegate le comunità montane si avvalgono dei servizi forestali regionali. La vigilanza per il corretto adempimento delle funzioni delegate è esercitata dalla giunta regionale tramite il dipartimento per le foreste e l'economia montana della segreteria regionale per le attività produttive del settore primario.

Art. 2.

Istituzione dei servizi forestali regionali

Sono soppressi l'ispettorato regionale delle foreste di Padova, gli ispettorati ripartimentali delle foreste di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza, gli ispettorati distrettuali delle foreste di Asiago, Auronzo di Cadore, Agordo, Pieve di Cadore e Feltre.

Sono istituiti i servizi forestali regionali nelle province di Belluno, Vicenza, Verona per i territori delle rispettive province: di Treviso, per le province di Treviso e Venezia; e di Padova, per le province di Padova e Rovigo.

I servizi forestali regionali, in quanto strutture decentrate organicamente dipendenti dal dipartimento per le foreste e la economia montana, svolgono attività di ricerca e sperimentazione per l'attuazione degli interventi nel settore delle foreste, dell'idrologia, della metereologia alpina, della cartografia e dell'inventario forestale regionale e succedono agli uffici soppressi nelle funzioni e nei procedimenti in atto; per l'esercizio di tali funzioni è impiegato anche il Corpo forestale dello Stato nei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 15

gennaio 1972, n. 11 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e secondo le modalità stabilite con la convenzione di cui all'art. 3 della presente legge.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale procede alla stipula della convenzione ed alla attivazione dei servizi forestali regionali; gli ispettorati assicurano lo svolgimento delle funzioni fino alla attivazione dei nuovi servizi.

Art. 3.

Convenzione per l'impiego del Corpo forestale dello Stato

In conseguenza dell'istituzione dei servizi forestali regionali, l'impiego del Corpo forestale dello Stato da parte della Regione, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e dell'art. 71, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è disciplinato dalla convenzione che sarà stipulata tra la giunta regionale e il Ministero per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 4.

Reclutamento del personale regionale

Al fine di sopperire all'attuale carenza di personale regionale del livello funzionale dirigenziale, il presidente della giunta regionale è autorizzato a bandire un apposito concorso per dieci posti di dirigente regionale in possesso del diploma di laurea in scienze forestali, con profilo professionale a indirizzo tecnico forestale riferito alle seguenti funzioni specifiche: vincolo idrogeologico, difesa idrogeologica, nivologia, miglioramento e ricostituzione boschiva, vivaistica forestale, pianificazione forestale, miglioramenti fondiari in territori montani, ricerca e sperimentazione nei settori delle foreste, dell'idrologia, della metereologia alpina, della cartografia, dell'inventario forestale regionale; il decorso è bandito secondo le modalità di cui alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 e delle vigenti disposizioni in materia.

Il predetto contingente, una volta nominato nel ruolo regionale, sarà assegnato alla direzione dei servizi in cui si articola il dipartimento per le foreste e l'economia montana.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 15 gennaio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. **9**.

Promozione di iniziative editoriali riguardanti la storia, la cultura e la civiltà di Venezia e del Veneto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto, in attuazione degli articoli 2 e 4 dello statuto e dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove un programma di iniziative editoriali, di durata almeno decennale, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico della civiltà di Venezia e del Veneto.

Tale programma prevede la realizzazione delle seguenti iniziative:

1) un'opera completa sulla storia di Venezia;

2) la pubblicazione di fonti relative alla storia del Veneto.

Art. 2.

Per la realizzazione dell'iniziativa di cui al punto 1) del precedente articolo, la giunta regionale è autorizzata, sentita la commissione consiliare competente, a stipulare apposita convenzione con la Fondazione Cini e con l'Istituto dell'Enciclopedia italiana, il quale provvederà, in collaborazione con la fondazione stessa, alla designazione del comitato scientifico e alla stesura del piano generale dell'opera, e si incaricherà quindi della cura delle incombenze redazionali, della stampa e della diffusione dell'opera in parola.

Nella convenzione saranno stabiliti i tempi e i termini di attuazione, la proprietà letteraria, l'entità del contributo finanziario regionale — anche sotto forma di acquisto di copie dell'opera per fini di pubblica utilità — e il prezzo di vendita al pubblico.

L'istituto è tenuto a presentare alla Regione una relazione annuale sullo stato di avanzamento dell'opera, ai fini della migliore realizzazione della stessa.

La Regione ha la facotà di accertare lo stato di avanzamento dell'opera e la rispondenza del contenuto della relazione annuale alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla convenzione.

Art. 3.

Per la realizzazione dell'iniziativa di cui al punto 2) del precedente art. 1, la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con il comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, nonché, sentito il parere di detto comitato e anche sulla base di sue indicazioni, con istituti universitari e culturali e/o singoli studiosi. Nelle convenzioni anzidette saranno definiti i titoli e gli argomenti delle opere in progetto e le modalità di erogazione dei contributi regionali per la pubblicazione delle stesse e/o per acquisto di copie a fini di pubblica utilità.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa di L. 400.000.000 per ciascuno degli esercizi 1985/1986 di cui:

per l'iniziativa di cui al punto 1) dell'art. 1 L. 350.000.000;

per l'iniziativa di cui al punto 2) dell'art. 1 L. 50.000.000.

L'amministrazione regionale fa fronte alla spesa mediante l'utilizzo delle somme appositamente accantonate nel cap. 80210 (fondo globale spese correnti) - partita n. 2 « Nuove iniziative culturali » del bilancio pluriennale 1984-86.

L'attuazione delle iniziative di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 1 potranno avere durata decennale e la relativa copertura finanziaria avverrà con legge di bilancio.

Art. 5.

Al bilancio pluriennale 1984-86 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 15 gennaio 1985

BERNINI

(467)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221